

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

16.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDO ANIASI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Interventi in favore del cinema (1926):	
Bordon e altri: <i>Interventi in favore del cinema (1348)</i>	117
Aniasi Aldo, <i>Presidente</i>	117, 118, 119, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131 133, 134, 135, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149 151, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 164, 165, 166, 168, 171, 172, 173
Guidi Galileo (gruppo PDS)	133, 134
Maccanico Antonio, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	119, 122, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 137, 139, 140 141, 143, 144, 145, 147, 148 149, 150, 154, 155, 156, 157 159, 163, 166, 168, 171, 172
Passigli Stefano (gruppo repubblicano)	129, 130, 139, 140, 142
Poli Bortone Adriana (gruppo MSI-destra nazionale)	155, 160, 164 165, 171, 172, 173
Servello Francesco (gruppo MSI-destra nazionale) ...	117, 118, 119, 122, 125, 129 130, 133, 137, 141, 145, 150, 154, 168, 172
Veltroni Valter (gruppo PDS)	130, 141, 146, 154, 163, 164, 165, 166
Vendola Nicola (gruppo rifondazione comunista)	122
Viti Vincenzo (gruppo DC), <i>Relatore</i> .	118, 119, 122, 125, 126, 127, 129, 130, 133 134, 137, 139, 141, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 153 155, 156, 157, 159, 160, 163, 165, 166, 168, 171, 172

La seduta comincia alle 10,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi in favore del cinema (1926); e della proposta di legge Bordon e altri: Interventi in favore del cinema (1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi in favore del cinema »; e dell'abbinata proposta di legge di iniziativa dei deputati Bordon ed altri: « Interventi in favore del cinema ».

Ricordo che nella seduta del 23 settembre scorso si è chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo. Ricordo altresì che il relatore ha proposto di adottare quale testo base il testo unificato già adottato in sede referente.

Segnalo che questo testo base deve essere aggiornato in considerazione dell'entrata in vigore dell'effetto del referendum popolare che ha abrogato la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con ciò dando seguito anche al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Pertanto l'articolo 4 di tale testo unificato deve essere riformulato sostituendo la dizione « Ministero del turismo e dello spettacolo » con la dizione « autorità competente in materia di turismo e spettacolo », già utilizzata dalla legge n. 202 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 18 del 1993. Conseguentemente, in tutto il testo, laddove si attribuiscono competenze al

soppresso Ministero — ovvero al relativo ministro — ci si dovrà riferire « all'autorità di cui all'articolo 4 ». Tale ipotesi ricorre nei casi elencati nella nota che verrà distribuita ai commissari.

FRANCESCO SERVELLO. Desidero porre una questione che riguarda, più che l'ordine dei lavori, ragioni d'opportunità politica. È in corso in Assemblea un dibattito molto importate sulle modifiche alla legge elettorale per i sindaci. Vorrei sapere come si intenda procedere in questa sede.

PRESIDENTE. Ricordo che nella precedente seduta il Governo aveva chiesto, per ragioni più che giustificate, il rinvio di una settimana della discussione della legge oggi all'ordine del giorno, soprattutto per approfondire l'esame dei relativi emendamenti. Abbiamo chiesto alla Presidenza della Camera una deroga per poter riunire la Commissione nonostante il dibattito in aula. Comunque, non appena verrà data notizia dello svolgimento di votazioni, sospenderemo la seduta.

Non rispetteremmo l'impegno che abbiamo assunto e non renderemmo un buon servizio all'attività che tutti i membri della Commissione hanno sinora svolto con impegno se non seguissimo quest'ordine dei lavori.

FRANCESCO SERVELLO. Prendo atto delle comunicazioni del presidente, soprattutto con riferimento alla necessità di giungere quanto prima all'approvazione del progetto di legge in esame. Desidero però ricordare che nel corso della precedente seduta avevamo raggiunto un accordo nel senso che il relatore ed il sottosegretario alla Presidenza del Consi-

glio avrebbero svolto incontri informali per l'esame degli emendamenti e che avrebbero discusso, sempre in sede informale, anche con i rappresentanti dei gruppi. Credo che il relatore dovrebbe dare atto del lavoro compiuto, anche perché ciò resti agli atti della Camera.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Aderisco volentieri alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'onorevole Servello e gli sono grato per aver posto il problema.

La Commissione deve esprimersi questa mattina sugli emendamenti e, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, dovrà entro questo pomeriggio giungere alla votazione finale. Ricordo che sugli emendamenti si è svolto un lungo dibattito e che il gruppo informale di lavoro, riunitosi giovedì scorso, ha individuato le linee di fondo sulle quali credo che possa essere raggiunto un accordo.

Dunque, è stato compiuto un lavoro di scrematura e ciò è avvenuto con soddisfazione di tutti quanti coloro hanno partecipato agli incontri, compreso il rappresentante del gruppo al quale appartiene l'onorevole Servello, che ha dato il suo apprezzato contributo.

FRANCESCO SERVELLO. Ringrazio l'onorevole Viti, ma vorrei rilevare che il risultato di questa scrematura non è davanti agli occhi della Commissione.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Tale quadro emergerà man mano che la discussione degli articoli andrà avanti. Esprimerò di volta in volta il parere quale relatore e chiarirò quali siano stati i punti di convergenza.

FRANCESCO SERVELLO. Pensavo che oggi la Commissione sarebbe stata chiamata ad esprimersi su un nuovo testo. Stando così le cose, nel caso in cui le conclusioni alle quali si è giunti non coincidano con gli emendamenti proposti dal relatore, deve restare fermo il diritto del singolo parlamentare a presentare subemendamenti.

PRESIDENTE. Questo diritto non è messo in discussione e garantisco che non ci sarà alcuna prevaricazione.

Pongo in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base per la discussione in sede legislativa il testo unificato approvato in sede referente, corredato dalle modifiche illustrate nell'introduzione alla seduta odierna, relative alla soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

(È approvata).

Comunico che le Commissioni I, V, VI, XI e quella speciale per le politiche comunitarie hanno espresso il parere di competenza e che la Commissione bilancio ha confermato in data 21 settembre il parere favorevole, alla luce dei nuovi documenti di bilancio.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo articolo e dell'emendamento ad esso presentato:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. Lo Stato favorisce lo sviluppo del cinema, forma di espressione artistica, di promozione culturale e di comunicazione sociale, e ne riconosce l'importanza economica ed industriale, nel rispetto dei principi costituzionali.

Al comma 1, dopo la parola importanza aggiungere la seguente sociale.

1. 1.

Poli Bortone, Servello.

FRANCESCO SERVELLO. Vorrei rileggere il testo dell'articolo 1, che è del seguente tenore: « Lo Stato favorisce lo sviluppo del cinema, forma di espressione artistica, di promozione culturale e di comunicazione sociale, e ne riconosce l'importanza economica ed industriale, nel rispetto dei principi costituzionali ».

Tale dizione non mi convince molto perché rilevo una contraddizione tra la prima e la seconda parte. Trattandosi di

una questione di principio, non voglio insistere troppo, ma giudico insufficiente il solo riconoscimento dell'importanza economica ed industriale. Sarebbe stato preferibile che tale inciso non fosse compreso nel testo perché già nella prima parte dell'articolo è chiarito il tipo di intervento; il riferimento all'importanza economica e sociale sminuisce il carattere proprio del cinema, che dovrebbe essere culturale ed educativo e che perciò dovrebbe trovare nello Stato una forma di sostegno, non dico di indirizzo.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Poli Bortone 1.1.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

FRANCESCO SERVELLO. Qualora il testo non fosse emendato, dovrebbe essere accolta la proposta di aggiungere il termine « sociale » alle caratteristiche di cui si riconosce l'importanza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

FRANCESCO SERVELLO. Dichiaro che mi asterrò da tale votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 ed agli emendamenti ad esso presentati. Ne do lettura:

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, per « film » o « opera filmica » si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qual-

siasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:

a) regista italiano;

b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

d) interpreti principali in maggioranza italiani;

e) interpreti secondari in maggioranza italiani;

f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

g) direttore della fotografia italiano;

h) montatore italiano;

i) autore della musica italiano;

l) scenografo italiano;

m) costumista italiano;

n) troupe in maggioranza italiana;

o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;

p) uso di industrie tecniche italiane;

q) uso di teatri di posa italiani.

3. Per « film di produzione nazionale » si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che presenti complessivamente due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), una delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), una delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l)

e m), ed almeno una delle componenti di cui alle lettere n), o), p) e q) dello stesso comma.

4. Per « film di interesse culturale nazionale » si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, la maggioranza degli interpreti, sia principali che secondari, che utilizzino la ripresa sonora diretta in lingua italiana, la *troupe* in maggioranza italiana e che presenti due delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2, che corrisponda ad un interesse culturale nazionale, in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali senza pregiudizio della libertà di espressione.

5. Per « film di animazione » si intende l'opera filmica di lungo e corto metraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

6. Per « cortometraggio » si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della Commissione nazionale per la cinematografia di cui all'articolo 7, può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.

7. Per « film d'essai » si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e

tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al Fondo di garanzia assumono automaticamente anche la qualifica di film d'essai. I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.

8. Per « sala cinematografica » si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per « sala d'essai » si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorità di cui all'articolo 4, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della CEE. Per « sale delle comunità ecclesiali » si intendono le sale il cui nulla-osta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale.

9. Per « film in coproduzione » o « coproduzione » si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, secondo criteri e modalità previsti da appositi accordi internazionali di reciprocità, alla quale l'impresa italiana partecipi con una quota non inferiore al 20 per

cento. In mancanza di accordi internazionali, per singole iniziative di particolare interesse culturale ed imprenditoriale, la coproduzione può essere autorizzata con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, su conforme parere della Commissione nazionale per la cinematografia.

10. Per « circolo di cultura cinematografica » si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per « associazione nazionale di cultura cinematografica » si intende l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, l'autorità di cui all'articolo 4 provvede con proprio decreto al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma; ogni triennio l'autorità di cui all'articolo 4 procede alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti.

11. Per imprese nazionali « di produzione » o « di distribuzione » o « di esportazione » si intende l'impresa o società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per « impresa nazionale di esercizio » e « industria tecnica nazionale » si intende l'impresa o società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività.

Al comma 3 sostituire le parole una delle componenti di cui alle lettere d), e),

f) con le seguenti due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f).

2. 2.

Poli Bortone, Servello, Rositani.

Al comma 3 sostituire le parole una delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) con le seguenti due delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m).

2. 1.

Poli Bortone, Servello, Rositani.

Al comma 4 sopprimere le parole e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale.

2. 3.

Poli Bortone, Servello.

Al comma 4 sopprimere le parole: senza pregiudizio della libertà di espressione.

2. 4.

Poli Bortone, Servello.

Al comma 7 aggiungere il periodo I film ammessi al Fondo di garanzia assumono automaticamente anche la qualifica di « film d'essai ».

2. 5.

Poli Bortone, Servello.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per « sale cinematografiche » si intende qualunque spazio all'aperto o al chiuso, con uno o più schermi, all'uopo autorizzato, adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per « sala d'essai » si intende la sala cinematografica il cui titolare si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai o film e corto metraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento di effettiva programmazione cinematografica.

Per « sale delle comunità ecclesiali » si intendono le sale il cui nulla-osta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciute dallo Stato che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competenti in campo nazionale.

2. 10.

Sbarbati Carletti.

Al comma 8 sopprimere le parole con dichiarazione resa all'autorità di cui all'articolo 4.

2. 6.

Poli Bortone, Rositani.

Al comma 10 sopprimere le parole da previo accertamento fino a requisiti prescritti.

2. 7.

Poli Bortone.

Al comma 11 dopo le parole con amministratori aggiungere le seguenti: in maggioranza.

2. 8.

Poli Bortone.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

FRANCESCO SERVELLO. Il gruppo del MSI-destra nazionale ha proposto una serie di emendamenti che hanno una ragion d'essere in quanto determinano un coordinamento che, a nostro avviso, manca nel testo. Viene poi fatto un richiamo alla questione culturale ed al-

l'interesse nazionale che assume la produzione di film, nonché alla libertà di espressione. Questi aspetti, a nostro avviso, meritavano una maggiore attenzione da parte del relatore e del Governo. Prendiamo atto che ciò non è avvenuto e quindi raccomandiamo l'approvazione dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 2.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 2.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 2.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Poli Bortone 2.4.

FRANCESCO SERVELLO. Questo emendamento tende a sopprimere l'espressione, usata al quarto comma, « senza pregiudizio della libertà di espressione », che appare quanto meno pleonastica. Infatti, il rispetto delle norme costituzionali è già sancito all'articolo 1 e queste norme garantiscono la libertà di espressione. Non credo si debba sottolineare in una norma di legge l'estraneità da ogni pregiudizio della libertà di espressione; sarebbe corretto escludere da una legge ogni riferimento superfluo.

NICOLA VENDOLA. Al contrario di quanto sostiene l'onorevole Servello, credo che sia opportuno sottolineare questo principio, proprio considerando quale sia stata la storia della libertà di espressione nel cinema. Autori che oggi sono considerati maestri mondiali della cinematografia sono stati oggetto di terrificanti censure, a dispetto delle norme costituzionali.

Pertanto, esprimerò un voto contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 2.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 2.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Sbarbati Carletti 2.10. Poiché il presentatore non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 2.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 2.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 2.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

(Interventi dello Stato).

1. Ai fini indicati nell'articolo 1, lo Stato interviene per:

a) promuovere il ruolo e la funzione culturale, sociale ed economica della cinematografia nazionale, nelle sue varie componenti, nell'ambito dei mezzi di comunicazione;

b) favorire lo sviluppo dell'industria cinematografica ed audiovisiva nazionale nei suoi diversi comparti;

c) promuovere, perseguendo la più efficace interazione tra iniziativa pubblica e privata, la produzione cinematografica nazionale favorendone la diffusione e la distribuzione in Italia e all'estero anche mediante accordi internazionali, con priorità verso i Paesi europei in attuazione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989;

d) tutelare e sostenere l'esercizio cinematografico nazionale, del quale riconosce l'importanza sociale, culturale ed economica per la diffusione dello spettacolo filmico;

e) incentivare l'attività creativa degli autori, nonché gli studi e le ricerche per lo sviluppo di nuove forme espressive di linguaggio e di nuove tecnologie;

f) promuovere, anche in accordo con le regioni, la formazione ed il perfezionamento culturale, professionale, artistico e tecnico di coloro che intendono operare nel settore cinematografico, tenendo conto degli obiettivi indicati nella legge 10 aprile 1991, n. 125;

g) favorire il collegamento del cinema con la scuola, l'università ed il mondo del lavoro;

h) assicurare e sostenere la conservazione, il restauro e la divulgazione del patrimonio filmico nazionale e del relativo materiale storico nel rispetto della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e delle convenzioni internazionali in materia di diritto di autore e di diritti connessi;

i) sostenere gli investimenti culturali e le attività degli enti pubblici e delle istituzioni e associazioni pubbliche e private che operano nel campo cinematografico.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 e agli emendamenti ad esso presentati. Ne do lettura:

ART. 4.

(Compiti dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo).

1. L'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, nell'attuazione degli interventi dello Stato:

a) determina annualmente, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, gli indirizzi programmatici del settore;

b) coordina gli altri Ministeri per l'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

c) stabilisce ogni tre anni con proprio decreto, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche;

d) promuove e coordina le iniziative volte allo sviluppo ed al potenziamento della produzione, della distribuzione e della programmazione cinematografica nazionale;

e) determina, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, i criteri per l'apertura, la riqualificazione tecnologica, la ristrutturazione e la trasformazione delle sale cinematografiche, tenendo conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonché della esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale;

f) determina, con regolamento, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, le modalità, i termini e la documentazione da presentare per:

1) la denuncia di inizio lavorazione e di ultimazione dell'opera filmica prodotta da un'impresa nazionale;

2) l'importazione, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 23, delle opere filmiche estere, comprese quelle di origine dei paesi della Comunità economica europea;

3) il riconoscimento del carattere « di produzione nazionale » e « di interesse culturale nazionale » delle opere filmiche;

4) il riconoscimento del carattere di « coproduzione » di un'opera filmica;

5) il riconoscimento del carattere di « film d'essai »;

6) l'accesso ai fondi per il credito agevolato sugli investimenti, di garanzia e di incentivazione;

g) certifica l'inizio della lavorazione e l'ultimazione delle opere filmiche, nonché l'importazione delle stesse ai fini dell'articolo 23;

h) dichiara, su parere conforme della Commissione nazionale per la cinematografia, il carattere « di produzione nazionale », « di interesse culturale nazionale » e « di coproduzione » delle opere filmiche di lungo e corto metraggio e di animazione, e attribuisce la qualifica di « film d'essai »;

i) provvede alla concessione dei benefici della presente legge con le modalità e i termini previsti dal regolamento di attuazione;

l) promuove i rapporti concernenti gli scambi cinematografici e la diffusione di opere filmiche nazionali all'estero e stipula, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, gli accordi internazionali di coproduzione;

m) coordina l'attività delle regioni in campo cinematografico;

n) esercita la vigilanza sugli enti, le imprese e le manifestazioni cinematografiche sovvenzionate dallo Stato, coordinando i rapporti fra gli organismi pubblici e privati che operano nel settore;

o) favorisce la diffusione della cultura cinematografica nella scuola, nell'università e nel mondo del lavoro;

p) svolge ogni altro compito attribuito allo Stato dalla presente legge, adottando i conseguenti provvedimenti.

Sopprimerlo.

4. 1.

Poli Bortone.

Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) coordina gli altri Ministeri per l'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge.

4. 2.

Il relatore.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 4.2 e sono contrario all'emendamento Poli Bortone 4.1.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 4.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

FRANCESCO SERVELLO. Avevamo proposto la soppressione dell'articolo 4, proposta alla quale si sono dichiarati contrari sia il relatore sia il Governo.

Sarebbe interessante leggere questo articolo punto per punto: è una specie di breviario, una legge nella legge, una serie di norme di funzionamento. È difficile capire il perché di questa scelta, a meno che non si cerchi di capire come funziona

questa autorità competente e come ha funzionato finora dando luogo a molte critiche. Anche la composizione della Commissione nazionale per la cinematografia merita di essere studiata rispetto all'esperienza maturata in questi anni, che non appare positiva.

La nostra riserva, più che sull'intelaiatura della norma, riguarda l'esperienza. Ritengo che con questo articolo rientri dalla finestra quella burocratizzazione del cinema che era uscita dalla porta, nel passaggio di competenze dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla nuova autorità competente in materia, che non sappiamo ancora quale sia. Rilevo, in proposito, che legiferiamo con riferimento ad un organo che ancora non è definito nell'assetto istituzionale, dando una serie di deleghe ad una commissione che non si sa ancora da quale autorità e con quali procedure verrà nominata.

Da questo punto di vista, rilevo una carenza di definizioni, probabilmente perché la lottizzazione preme alle porte anche su questo terreno. Preannuncio perciò il mio voto contrario sull'articolo 4 e mi meraviglia il silenzio di altri gruppi che hanno spesso criticato il comportamento del Ministero del turismo e dello spettacolo nel settore della cinematografia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 ed all'emendamento ad esso presentato. Ne do lettura:

ART. 5.

(Rapporti Stato-regioni).

1. Ferme restando le attribuzioni spettanti nella materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e agli enti locali nell'ambito delle funzioni demandate dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il coordinamento fra gli

interventi dello Stato e gli interventi delle regioni e degli enti locali è promosso dall'autorità di cui all'articolo 4 nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è attuato attraverso accordi di programma, stipulati su parere della Commissione nazionale per la cinematografia e volti a:

a) diffondere la cinematografia di qualità, specialmente nelle piccole comunità e nelle periferie, favorendo la costituzione di circuiti di sale cinematografiche e la formazione di consorzi tra gli operatori del settore per la stampa, la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, al fine di assicurare un'offerta equilibrata di programmazione e di strutture cinematografiche;

b) promuovere, anche in collaborazione con le università ed i provveditorati agli studi, nonché con la Cineteca nazionale, l'Istituto Luce, le cineteche di particolare interesse storico-culturale ed i musei del cinema e dello spettacolo, la diffusione della cultura e della didattica cinematografica, l'attività di associazioni culturali aventi come interesse specifico quello del cinema e dei circoli del cinema operanti in ambito regionale, nonché le altre iniziative di specifico interesse regionale;

c) istituire e sostenere l'organizzazione e la gestione a carattere permanente di cineteche, mediateche, videoteche e biblioteche specializzate, nonché di archivi cinematografici e biblioteche specializzate per la comunicazione di massa ad opera di soggetti pubblici e privati e l'istituzione, all'interno delle medesime, di punti di proiezione;

d) promuovere la specializzazione e la qualificazione professionale di artisti, tecnici ed operatori cinematografici ed audiovisivi in collaborazione con gli imprenditori del settore, le università ed il Centro sperimentale di cinematografia.

2. Le regioni comunicano annualmente all'Osservatorio dello spettacolo i dati relativi agli interventi operati dalle medesime e dagli enti locali per il sostegno e l'incentivazione delle attività cinematografiche.

Sopprimerlo.

5. 1.

Poli Bortone.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Poli Bortone 5.1.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento interamente soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5. (*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6 e all'emendamento ad esso presentato. Ne do lettura:

ART. 6.

(*Compiti dei comuni*).

1. Ferme restando le competenze in materia delle regioni a statuto speciale, nel rispetto delle norme di sicurezza, i comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività sulla base di criteri generali stabiliti dall'autorità di cui all'articolo 4, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

2. L'autorizzazione comunale di cui al comma 1, necessaria anche per l'utilizzazione non occasionale di spazi teatrali per proiezioni cinematografiche, costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'autorità di cui all'articolo 4, ed è comprensiva, per le

sale cinematografiche, dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana.

Sopprimerlo.

6. 1.

Poli Bortone.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono favorevole al mantenimento dell'articolo e quindi contrario all'emendamento Poli Bortone 6.1.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento interamente soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6. *(È approvato).*

Passiamo all'articolo 7 ed agli emendamenti ad esso presentati. Ne do lettura:

ART. 7.

(Commissione nazionale per la cinematografia).

1. È istituita, presso gli Uffici dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo di cui all'articolo 4, la Commissione nazionale per la cinematografia, organo di consulenza dell'autorità medesima, la quale esprime pareri:

a) sui problemi generali concernenti le attività cinematografiche;

b) sugli indirizzi programmatici previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);

c) sui regolamenti e sui decreti ministeriali aventi natura generale, previsti dalla presente legge;

d) sulla disciplina del Pubblico registro per la cinematografia di cui all'articolo 23;

e) sulla ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle attività cinematografiche;

f) sui progetti da ammettere al Fondo di incentivazione di cui all'articolo 13, comma 2, e sulla concessione dei relativi contributi;

g) sul riconoscimento di « produzione nazionale », di « interesse culturale nazionale » e di « coproduzione » alle opere filmiche, di lungo e corto metraggio e di animazione, e relative concessioni dei contributi e delle agevolazioni previsti dalla presente legge;

h) sul riconoscimento e sulla concessione dei benefici previsti dalla presente legge alle opere filmiche di cui all'articolo 16;

i) sulla concessione dei benefici previsti dalla presente legge alle imprese di distribuzione e di esportazione, alle imprese tecniche e a quelle di esercizio cinematografico;

l) sull'attribuzione della qualifica di « film d'essai »;

m) sugli accordi di programma da stipulare con le regioni ai sensi dell'articolo 5;

n) sugli accordi internazionali e di coproduzione.

2. La Commissione è presieduta dall'autorità di cui all'articolo 4 ed è composta, con diritto di voto:

a) dal direttore generale dello spettacolo;

b) da otto personalità di comprovata esperienza nel campo della cultura, dell'arte, dell'imprenditoria, dell'economia e dell'associazionismo cinematografico, nominate dall'autorità di cui all'articolo 4, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) da undici componenti designati, rispettivamente, dalle associazioni mag-

giornamente rappresentative degli autori, degli attori, dei produttori, dei distributori, delle industrie tecniche, degli esercenti, degli esercenti delle comunità ecclesiali, dei critici cinematografici, dei giornalisti cinematografici, congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo e, sempre congiuntamente, dalle associazioni di cultura cinematografica riconosciute ai sensi della presente legge;

d) da un rappresentante designato dall'Ente autonomo gestione cinema;

e) da un rappresentante designato dal Centro sperimentale di cinematografia.

3. La Commissione è nominata con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dura in carica tre anni ed è rinnovata entro trenta giorni dalla sua scadenza. Con lo stesso decreto e con le stesse modalità, per ognuno dei componenti effettivi di ciascuna categoria, viene nominato un supplente, chiamato a sostituire il corrispondente membro effettivo in caso di sua assenza o impedimento. Qualora entro i termini previsti per la sua costituzione, non siano pervenute tutte le designazioni, la Commissione si intende validamente costituita con i componenti già nominati, purché siano stati comunque designati almeno i due terzi dei componenti. I componenti della Commissione, di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, non sono confermabili per il triennio successivo. L'incarico di componente della Commissione di cui al presente articolo è incompatibile con quello di componente del Consiglio nazionale dello spettacolo, di componente della giuria del Premio nazionale per il cinema e di componente della commissione per il Premio alla ricerca creativa.

4. La Commissione è convocata dall'autorità di cui all'articolo 4 almeno sei volte l'anno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque componenti. Le riunioni sono validamente tenute quando

sia presente la maggioranza dei componenti. L'assenza ingiustificata per almeno tre sedute alle riunioni della Commissione o delle sottocommissioni di cui all'articolo 8 comporta la decadenza dall'incarico.

5. L'attività della Commissione è disciplinata da un regolamento approvato con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4 su parere conforme della stessa Commissione, da emanare entro sessanta giorni dal suo primo insediamento. Il regolamento disciplina i termini per la definizione dei procedimenti nonché l'accesso della Commissione a tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni ad essa attribuite. Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari in servizio presso gli Uffici dell'autorità in materia di turismo e spettacolo, di cui all'articolo 4, con qualifica di dirigente.

6. Il compenso spettante ad ogni componente della Commissione è determinato ogni tre anni dall'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro.

Sopprimerlo.

7. 1.

Poli Bortone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio il comitato cinema che esprime pareri.

7. 2.

Poli Bortone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

1. Il comitato cinema è composto di nove membri scelti fra personalità di comprovate esperienze nel campo della cultura, dell'arte, dell'imprenditoria, dell'economia e dell'associazione cinematografica.

7. 3.

Poli Bortone.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti Poli Bortone 7.1, 7.2 e 7.3.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 7.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 7.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

L'emendamento Poli Bortone 7.3 risulta pertanto precluso.

FRANCESCO SERVELLO. Nel preannunciare il voto contrario sull'articolo 7, vorrei alcuni chiarimenti dal sottosegretario Maccanico, uno degli uomini più riservati del Governo Ciampi, specie sulla materia in esame, che nella precedente seduta ci ha dato qualche speranza in merito al Fondo unico per lo spettacolo.

L'articolo 7 tratta della ripartizione di tale fondo e vorrei sapere quali siano le prospettive in base alla legge finanziaria per il 1994. Il sottosegretario Maccanico ha dato, come dicevo, qualche speranza ai settori della cinematografia; è stata preannunciata la presentazione di un ordine del giorno, ma sappiamo bene che questi strumenti, pur se riflettono una volontà maggioritaria per non dire unanime della Commissione, non danno garanzie certe. Sarebbe più interessante sapere dal rappresentante del Governo quale sia la sorte del Fondo unico per lo spettacolo.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ringrazio l'onorevole Servello che mi offre l'occasione di anticipare quello che avverrà in sede d'esame della legge finanziaria al Senato. Posso

assicurare che sono già riuscito a far sì che il taglio di 100 miliardi sia ridotto a 50 miliardi. Aggiungo che non ho perso la speranza di recuperare gli altri 50 miliardi; a tal fine, ho sottoposto un'ipotesi al ministro del tesoro che attende una verifica. Auspicio di poter dare la notizia che verrà recuperata l'intera cifra.

STEFANO PASSIGLI. Mi riservavo di intervenire in sede d'esame dell'articolo 9, che tratta la questione relativa all'ordine del giorno di cui si è parlato e che ha raccolto la firma dei rappresentati di tutti i gruppi. L'intervento dell'onorevole Servello e le precisazioni del sottosegretario mi spingono a prendere la parola.

Lo scopo dell'ordine del giorno è di far sì che anche gli altri settori finanziati dal Fondo unico dello spettacolo siano tutelati nel momento in cui approviamo una legge di settore; infatti, poiché l'articolo 9 indica una misura percentuale fissa del fondo a favore del cinema, abbiamo voluto far presente che ciò non deve comportare la penalizzazione di altri settori attraverso il reperimento di nuove risorse.

L'ordine del giorno ha il valore di interpretazione dell'articolo 9, che non contrasta ed anzi va letto insieme all'articolo 4; quest'ultimo, al punto c), consente una certa flessibilità al Governo perché stabilisce che ogni tre anni, con decreto e sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, l'autorità competente stabilisce la ripartizione della quota destinata all'attività cinematografica. La lettura congiunta degli articoli 4 e 9 indica che il Governo ha un ambito di discrezionalità nell'incrementare il fondo. Pertanto, l'ordine del giorno ha valore interpretativo, oltre che di raccomandazione, così come nel caso recente di alcuni ordini del giorno presentati in Assemblea ed accolti dal Governo.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anticipando la posizione del Governo, dichiaro che l'ordine del giorno di cui è stata preannunciata la presentazione mi trova favorevole.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Ringrazio il sottosegretario Maccanico per aver aderito alla richiesta avanzata dalla Commissione di attivarsi presso il Governo perché sia ripristinata la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo. Le dichiarazioni testé rese dal sottosegretario indicano che siamo sulla buona strada.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per ora ho fatto solo la metà del cammino.

STEFANO PASSIGLI. Non dubito che riuscirà a compiere l'altra metà.

VALTER VELTRONI. Mi auguro che l'auspicio possa tradursi in realtà, perché il Fondo, che finora non ha avuto l'adeguamento al costo della vita, subirebbe altrimenti una decurtazione significativa, con negative ricadute sulla funzionalità delle istituzioni e sull'occupazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 e all'emendamento ad esso presentato. Ne do lettura:

ART. 8.

(Sottocommissioni).

1. La Commissione nazionale per la cinematografia si articola in sottocommissioni, fra le quali sono distribuiti tutti i suoi componenti ed alle quali sono attribuite le funzioni di esame preventivo delle richieste presentate all'autorità di cui all'articolo 4 in vista delle pronunce della Commissione stessa, secondo il disposto della presente legge.

2. Nelle materie di rispettiva competenza, su delega della Commissione ai sensi del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 7, le sottocommissioni esercitano i poteri della Commissione purché le relative deliberazioni vengano assunte con la presenza di almeno i due terzi dei

componenti la sottocommissione e con una maggioranza dei due terzi dei componenti presenti. Le deliberazioni così assunte sono soggette a riesame da parte della Commissione, appositamente convocata nei quindici giorni successivi, qualora il riesame venga richiesto, entro cinque giorni dalla avvenuta deliberazione, dai componenti dissenzienti che abbiano fatto constatare il proprio dissenso al momento della votazione, ovvero dalla parte interessata, entro cinque giorni dalla comunicazione della deliberazione.

3. Le sottocommissioni sono presiedute dall'autorità di cui all'articolo 4 ed il direttore generale dello spettacolo vi partecipa con diritto di voto. Per ognuna delle sottocommissioni esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari dell'autorità di cui all'articolo 4 con qualifica funzionale non inferiore all'ottavo livello. Il numero, la composizione, le competenze, le eventuali strutture tecniche di supporto e le modalità di funzionamento delle sottocommissioni sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 5.

4. Le deliberazioni assunte dalla Commissione nazionale per la cinematografia e dalle sottocommissioni sono motivate per iscritto.

Sopprimerlo.

8. 1.

Poli Bortone.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Poli Bortone 8.1.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

FRANCESCO SERVELLO. L'emendamento soppressivo dell'articolo 8 rientra nella logica della posizione già espressa, quella cioè di ridurre all'essenziale la legge, affinché non diventi un provvedimento *omnibus* in cui c'è tutto. Il settore

della cinematografia avrebbe bisogno di una legge agile ed anche di un governo che si potesse muovere con elasticità e celerità, secondo indicazioni di carattere generale. Per questo motivo voterò contro l'articolo 8.

PRESIDENTE. Trattandosi di un emendamento interamente soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 8.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 9 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

(Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, lo Stato interviene utilizzando annualmente una quota del Fondo unico per lo spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, in misura pari al 25 per cento, per il sostegno e lo sviluppo delle attività cinematografiche nazionali, pubbliche e private, nei loro diversi settori.

2. A tutte le spese previste nella presente legge si provvede nell'ambito della quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al comma 1 riservata alle attività cinematografiche.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10 e agli emendamenti ad esso presentati. Ne do lettura:

CAPO II

FONDI DI SOSTEGNO CINEMATOGRAFICO

ART. 10.

(Costituzione e finalità del Fondo per il credito agevolato sugli investimenti).

1. È costituito un fondo denominato « Fondo per il credito agevolato sugli

investimenti » per la concessione di mutui a tasso agevolato ad imprese nazionali che operano nel campo della produzione, della distribuzione, dell'esportazione, dell'esercizio e dell'industria tecnica cinematografica.

2. Con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro, la gestione del Fondo per il credito agevolato sugli investimenti di cui al comma 1, nonché quella del Fondo di garanzia di cui all'articolo 11 è affidata, mediante apposita convenzione, in concessione per dieci anni rinnovabile salvo disdetta da comunicare, almeno un anno prima della scadenza, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale Spa. Alla scadenza della concessione, l'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare la gestione del Fondo per il credito agevolato sugli investimenti e del Fondo di garanzia di cui all'articolo 11 anche a una o più società diverse dalla Banca nazionale del lavoro, che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Con lo stesso decreto si provvede a determinare le modalità della gestione dei fondi che garantiscano un'adeguata partecipazione all'attività di deliberazione e di controllo da parte di esperti individuati dall'autorità di cui all'articolo 4 nell'ambito delle categorie degli autori, dei produttori, dei distributori e degli esercenti e dell'industria tecnica cinematografica, di un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di un rappresentante designato dal Ministro del tesoro. Deve inoltre essere garantita una gestione dei fondi ed una contabilità separate da quelle di eventuali altri fondi gestiti dalla stessa società concessionaria. La convenzione di cui al presente comma è sottoposta al parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con esclusione di qualsiasi altro parere.

3. Il Fondo per il credito agevolato sugli investimenti sostituisce il fondo di intervento istituito con la legge 14 agosto

1971, n. 819, il fondo istituito dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 11 della legge 21 giugno 1975, n. 287, il fondo particolare istituito dall'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonché il fondo di sostegno istituito con la legge 23 luglio 1980, n. 378, che vengono posti in liquidazione con devoluzione al Fondo per il credito agevolato sugli investimenti. Le giacenze esistenti, non impegnate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità della presente legge.

4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le operazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La dotazione del Fondo è costituita:

a) dalla devoluzione dei fondi di cui al comma 3;

b) dalla parte della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche nella misura determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 7, comma 1, lettera e);

c) dagli interessi maturati sulle somme versate dallo Stato nella misura fissata dal Ministro del tesoro in relazione al livello del tasso ufficiale di sconto.

6. L'autorità di cui all'articolo 4, su conforme parere della Commissione nazionale per la cinematografia, stabilisce ogni tre anni, con proprio decreto, le quote di utilizzazione della dotazione prevista nel comma 5, destinandole agli interventi a favore:

a) della produzione di film di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 9, con una riserva per i film di interesse culturale nazionale e per i film di cui all'articolo 16;

b) della produzione di film di animazione e di cortometraggi di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 9, con una riserva per i film di interesse culturale nazionale;

c) della distribuzione ed esportazione di film con una riserva per i film di interesse culturale nazionale e per i film di cui all'articolo 16;

d) delle industrie tecniche nazionali;

e) dell'esercizio.

7. Entro il 1o marzo di ogni anno, sulla base dell'effettiva utilizzazione del Fondo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, l'autorità di cui all'articolo 4 provvede ad aggiornare la misura delle quote di cui al comma 6.

8. L'autorità di cui all'articolo 4, entro il primo mese di ogni semestre, provvede a versare alla società concessionaria ovvero agli enti creditizi di cui al comma 2 l'importo del 50 per cento della devoluzione annua di cui al comma 5, lettera b). All'inizio di ogni triennio il versamento è effettuato entro il primo trimestre del primo anno.

9. Con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di gestione del Fondo, nonché quelle di assegnazione, di erogazione e di ammortamento dei mutui.

All'emendamento 10. 6 del Governo, aggiungere, in fine, il periodo La società concessionaria ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma sono tenuti a trasmettere la rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

0. 10. 6. 1.

Poli Bortone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, la gestione del Fondo per il credito agevolato sugli in-

vestimenti di cui al comma 1, nonché quella del Fondo di garanzia di cui all'articolo 11 è affidata, previa stipula di apposita convenzione, in concessione per 3 anni alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale spa. Alla scadenza della concessione l'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare la gestione dei predetti fondi ad uno o più enti creditizi, selezionati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano a tutti gli enti creditizi aventi sedi in Italia o in uno Stato membro della Comunità economica europea e che presentino idonei requisiti di affidabilità imprenditoriale pari condizioni di accesso alla selezione.

10. 6.

Il Governo.

Al comma 2, sostituire le parole per dieci anni con le seguenti per tre anni.

10. 4.

Poli Bortone.

Al comma 8, sostituire le parole alla società o alle società concessionarie con le seguenti alla società concessionaria ovvero agli enti creditizi convenzionati.

10. 3.

Il relatore.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 10.6 del Governo ed al subemendamento Poli Bortone 0.10.6.1, contrario all'emendamento Poli Bortone 10.4 e raccomando l'approvazione del mio emendamento 10.3.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Poli Bortone 0.10.6.1.

FRANCESCO SERVELLO. Mi sembra ragionevole l'opzione del relatore in ordine ai tempi di liberalizzazione. Tuttavia, sono dell'opinione di insistere sulla conoscenza dei dati che attengono al funzionamento del rapporto con la Banca nazionale del lavoro.

VINCENZO VITI, *Relatore*. È stato approvato un precedente emendamento dell'onorevole Poli Bortone che è frutto proprio di questo ragionamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Poli Bortone 0.10.6.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 10.6 del Governo, accettato dal relatore, con la modifica testé apportata.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'emendamento Poli Bortone 10.4 risulta così assorbito.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 10.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

GALILEO GUIDI. Nel preannunciare la mia astensione sull'articolo 10, vorrei chiedere al relatore perché sia ancora previsto l'affidamento alla Banca nazionale del lavoro.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Vengono introdotte norme desunte dal testo unico della legge bancaria, con la quale si liberalizza l'accesso di altre banche. Si ipotizza tuttavia una fase transitoria dopo la quale passare alla liberalizzazione.

GALILEO GUIDI. Tre anni sono tanti.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Non sono tanti, sono il minimo indispensabile tenendo conto che vengono meno i referenti istituzionali: conserviamo almeno un soggetto che, entro il triennio, garantisca un minimo di continuità, per evitare di aggiungere incertezza a incertezza. Difendo strenuamente questa posizione, perché ha una logica evidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11 e agli emendamenti ad esso presentati. Ne do lettura:

ART. 11.

(Fondo di garanzia per la produzione, distribuzione ed esportazione dei film di interesse culturale nazionale).

1. Presso la società concessionaria di cui al comma 2 dell'articolo 10 è costituito un fondo denominato « Fondo di garanzia » che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, distribuzione ed esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'articolo 16.

2. La dotazione del Fondo è costituita dagli accantonamenti che la società o le società concessionarie di cui al comma 1 sono tenute ad operare, a valere sul Fondo per il credito agevolato, sugli investimenti al momento della erogazione dei mutui a tasso agevolato per i film di cui al comma 1, in misura pari al 70 per cento dell'importo dei mutui stessi.

3. La garanzia assiste i mutui contratti con la Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale Spa da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura rispettivamente pari al 70 per

cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui all'articolo 16. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.

4. Alla fine di ogni semestre gli importi del Fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del Fondo per il credito agevolato sugli investimenti riservata ai film di cui al comma 1.

5. L'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione del Fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le società per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione, distribuzione ed esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del Fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: la società o le società concessionarie con le seguenti: la società concessionaria ovvero gli enti creditizi convenzionati.

11. 1.

Il relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: la Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale spa con le seguenti: la società concessionaria ovvero gli enti creditizi convenzionati.

11. 2.

Il relatore.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 11.1 e 11.2.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12 e agli emendamenti ad esso presentati. Ne do lettura:

ART. 12.

(Norme generali sui mutui).

1. La concessione dei mutui di cui alla presente legge è deliberata, previa valutazione tecnico-economica, dalla società o delle società concessionarie di cui al comma 2 dell'articolo 10, a favore dei progetti che abbiano riportato il parere favorevole della Commissione nazionale per la cinematografia.

2. La Commissione nazionale per la cinematografia, nell'esprimere il proprio parere, accerta, per i film di produzione nazionale, la presenza dei requisiti richiesti dall'articolo 2, comma 3, e per i film assistiti dal Fondo di garanzia accerta e valuta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, e di cui all'articolo 16, nonché gli eventuali precedenti ricorsi al Fondo di garanzia.

3. I mutui per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione di film hanno durata biennale; i mutui per l'esercizio e per le industrie tecniche hanno durata massima decennale. L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge decade qualora i mutui non vengano stipulati entro diciotto mesi dalla loro concessione e qualora non siano rispettati i contratti collettivi di lavoro.

4. Il tasso di interesse applicato dalla società o delle società concessionarie di cui al comma 1 sulle operazioni di mutuo

per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione di opere filmiche nazionali, è pari, per i film di produzione nazionale, al 40 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto e, per i film assistiti dal Fondo di garanzia, al 30 per cento del tasso medesimo. Sulle operazioni di mutuo a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio il tasso di interesse è pari al 40 per cento del predetto tasso di riferimento ed è pari al 30 per cento per gli investimenti di elevato contenuto tecnologico di cui all'articolo 18, comma 2 e per gli investimenti nell'esercizio di cui all'articolo 19 comma 3, lettere a), b), c) e d).

5. Tutti i mutui e i contributi sono erogati per stati di avanzamento. Per quelli concessi alla produzione, gli stessi possono essere erogati per stati di avanzamento con un acconto del 20 per cento da corrispondere successivamente alla dichiarazione di inizio lavorazione e con una quota di saldo, non superiore al 20 per cento, da erogare solo dopo il deposito, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, da parte della società produttrice, della copia positiva conforme del film, e la presentazione della dichiarazione liberatoria degli enti previdenziali, nonché la certificazione di tutte le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del film.

6. All'ammortamento dei mutui concessi per la produzione, distribuzione ed esportazione di film concorrono tutti i proventi del film in Italia ed all'estero di spettanza, rispettivamente, delle imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione. Sono considerati proventi tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento e recupero, di ogni tipo e genere, ivi compresi gli eventuali minimi garantiti e previdite anteriori alla concessione dei benefici del film in Italia ed all'estero, per l'intera durata dei diritti dell'utilizzazione, nonché gli eventuali premi di cui all'articolo 20 ed ogni altro contributo e beneficio pubblico.

7. Per le opere assistite dal Fondo di garanzia i proventi di spettanza dell'impresa produttrice vengono destinati all'ammortamento del mutuo ed al recupero dell'investimento effettuato direttamente dalla impresa produttrice per quote proporzionali all'entità dei rispettivi finanziamenti. Sugli ulteriori proventi una quota pari al 10 per cento è destinata a favore degli autori italiani e dei produttori italiani nella misura, rispettivamente, del 70 per cento e del 30 per cento.

8. In alternativa al mutuo sul Fondo per il credito agevolato sugli investimenti, può essere concesso, a valere sullo stesso Fondo, su parere della Commissione nazionale per la cinematografia, un contributo in conto interessi, su mutui stipulati con istituti di credito nazionali a tal fine identificati dall'autorità di cui all'articolo 4 di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 4 per i film di produzione nazionale e al 25 per cento dello stesso tasso per i film di interesse culturale nazionale e per quelli di cui all'articolo 16. I contributi in conto interessi sui mutui a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio, stipulati istituti di credito nazionali a tal fine identificati dall'autorità di cui all'articolo 4 di concerto con il Ministro del tesoro, sono concessi al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 4 e al 25 per cento dello stesso tasso per gli investimenti di elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'articolo 18, comma 2, e per gli investimenti nell'esercizio di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b), c) e d). In tutti i casi indicati la valutazione tecnico-economica è effettuata dall'istituto mutuante. Su tali operazioni gli istituti finanziatori non possono praticare un tasso di interesse superiore a quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per il settore industriale ed i relativi mutui per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e

l'esportazione non possono avere una durata maggiore di quella prevista per i mutui a tasso agevolato.

9. Qualora i proventi conseguiti dall'opera filmica non consentano entro i termini previsti l'ammortamento del mutuo concesso rispettivamente per la produzione, distribuzione ed esportazione, il mutuo stesso può essere prorogato di un altro anno. Per i mutui assistiti dal Fondo di garanzia, il recupero di quanto ancora dovuto, dopo la scadenza, fino all'estinzione, comunque, del residuo debito, avviene con le modalità concordate tra le parti sulla base di una relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento e secondo criteri e principi generali stabiliti con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

10. I costi degli investimenti ammessi a fruire del mutuo o dei contributi di cui alla presente legge sono accertati da società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute. L'autorità di cui all'articolo 4, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, fissa con decreto ogni tre anni l'ammontare massimo dei costi ammessi a fruire degli interventi di cui al presente articolo. Su parere conforme della Commissione nazionale per la cinematografia, l'autorità di cui all'articolo 4 può, per opere filmiche di particolare valore artistico ed impegno economico, disporre deroghe di norma non superiori al 20 per cento dell'ammontare massimo dei costi precedentemente fissati.

Al comma 1 sostituire le parole tecnico-economica con le seguenti di merito creditizio.

12. 3.

Poli Bortone, Rositani, Servello.

Al comma 1, sostituire le parole dalla società o dalle società concessionarie con le seguenti dalla società concessionaria avevo dagli enti creditizi convenzionati.

12. 1.

Il Relatore.

Al comma 4, sostituire le parole dalla società o dalle società concessionarie con le seguenti dalla società concessionaria ovvero dagli enti creditizi convenzionati.

12. 2.

Il Relatore.

Al comma 8, al primo e al secondo periodo sostituire le parole istituti di ditte nazionali a tal fine indentificati dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro con le seguenti enti creditizi.

12. 5.

Il Relatore.

Al comma 10, sopprimere le parole da l'autorità di cui all'articolo 4 fino alla fine del periodo.

12. 4.

Poli Bortone.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti Poli Bortone 12.3 e 12.4 e raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 12.1, 12.2 e 12.5.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 12.3, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 12.1 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.2 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.5 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Poli Bortone 12.4.

FRANCESCO SERVELLO. Vorrei un chiarimento dal relatore sul perché del suo parere contrario.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Non comprendo perché si voglia eliminare una parte del comma 10, dove è prevista la possibilità di procedere ad una rimodulazione triennale. Tale emendamento comporta una modifica radicale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 12.4, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 13 e agli emendamenti ad esso presentati. Ne do lettura:

ART. 13.

(Costituzione e finalità del Fondo di incentivazione).

1. È costituito, presso l'autorità di cui all'articolo 4, il Fondo di incentivazione per lo spettacolo cinematografico con una quota annua del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche, determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 7, comma 1, lettera e).

2. Con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, sul Fondo di incentivazione vengono annualmente concessi contributi e sovvenzioni per sostenere e promuovere:

a) la qualità artistica e culturale delle opere filmiche italiane e la relativa distribuzione in Italia e all'estero;

b) la ricerca creativa;

c) programmi presentati da soggetti pubblici o privati e finalizzati alla pro-

duzione e alla distribuzione, in Italia ed all'estero, di opere filmiche nazionali di particolare qualità artistica e culturale con particolare riguardo alla cinematografia di animazione e per ragazzi; le opere così prodotte e distribuite non possono accedere ai contributi o ai mutui previsti dalla presente legge per la produzione e la distribuzione;

d) la ricerca tecnologica applicata all'industria tecnica e all'esercizio cinematografico ad opera di imprese pubbliche e private nazionali nel quadro di progetti pluriennali di investimento;

e) iniziative di soggetti pubblici e privati, per la diffusione della cultura cinematografica in Italia e per la promozione ed il sostegno dello spettacolo cinematografico nelle sale aperte al pubblico e in particolare nelle sale d'essai, in quelle delle comunità ecclesiali, in quelle situate nelle periferie e nei piccoli centri, e nei circoli di cultura cinematografica;

f) programmi pluriennali finalizzati alla promozione all'estero e per l'estero di opere cinematografiche nazionali, presentati da soggetti pubblici e privati, anche costituiti in forma associativa o consorziale;

g) l'attività dei soggetti pubblici o privati a livello nazionale per la qualificazione ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici;

h) la sperimentazione espressiva e di linguaggio attraverso opere cinematografiche di qualsiasi durata;

i) la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;

l) l'attività di produzione e di distribuzione in Italia e all'estero, da parte di soggetti pubblici o privati, sulla base di dettagliati programmi tecnici economici, di cortometraggi di particolare qualità, anche se non destinati prioritariamente alla sala; le opere così prodotte e distribuite non possono accedere ai mutui

o ai contributi previsti dalla presente legge per la produzione e la distribuzione;

m) la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità economica europea o in base ad accordi internazionali;

n) la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico;

o) circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonché per le attività promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati;

p) le sale d'essai e le sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento ministeriale che tenga conto della qualità della programmazione complessiva, della programmazione di film italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative e con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche in piccoli e medi comuni;

q) la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private;

r) la pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste ed opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università con parti-

colare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;

s) la stipulazione e l'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri benefici, contributi o mutui previsti dalla presente legge.

4. L'autorità di cui all'articolo 4, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande.

5. Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorità di cui all'articolo 4 con proprio decreto determina la quota annua del Fondo di incentivazione da assegnare all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

13. 2.

Poli Bortone.

Al comma 2, sopprimere la lettera p).

13. 3.

Poli Bortone.

Al comma 2, lettera r) sopprimere le parole da con particolare riferimento fino alla fine della lettera.

13. 4.

Poli Bortone.

Al comma 2, aggiungere in fine il periodo Una quota del 25 per cento dei singoli interventi contenuti nel presente comma è riservata ad iniziative femminili promosse da singole o associate.

13. 5.

Poli Bortone.

Al comma 5, dopo le parole con proprio decreto aggiungere le seguenti previo pa-

rere delle competenti Commissioni della Camera e del Senato.

13. 6.

Poli Bortone.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti Poli Bortone 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 e 13.6.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 13.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 13.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 13.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 13.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 13.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

STEFANO PASSIGLI. Voterò contro l'articolo 13 perché considero impropria la dizione di cui alla lettera l) del comma 2, relativa ai cortometraggi di particolare qualità, anche se non destinati prioritariamente alla sala. Credo che tale dizione introduca la possibilità di finanziare, con una legge sul cinema, programmi destinati alle emittenti televisive.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Vorrei chiarire che la dizione « prioritariamente

alla sala » già chiarisce la questione, nel senso che si può trattare di cortometraggi destinati a mostre o rassegne internazionali.

STEFANO PASSIGLI. Questa interpretazione del relatore resta agli atti della Commissione.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non credo che in tal modo si autorizzi la concessione di contributi e sovvenzioni a cortometraggi destinati alla televisione.

STEFANO PASSIGLI. Poiché anche il Governo fa propria l'interpretazione del relatore, modifico la mia posizione e preannuncio che voterò a favore dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 14 e agli emendamenti ad esso presentati. Ne do lettura:

ART. 14.

(Associazioni nazionali di cultura cinematografica).

1. Ai fini del loro riconoscimento con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, le associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 2 della presente legge devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) costituirsi per atto pubblico e prevedere nello statuto la convocazione almeno triennale dell'assemblea dei circoli aderenti;

b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispet-

tiva competenza, risultino i seguenti requisiti:

1) l'assenza di fini di lucro;

2) la specificazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 10, della presente legge;

3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); i divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nulla osta di circolazione;

4) la convocazione almeno triennale dell'assemblea dei soci.

2. Nell'ambito delle attività loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.

3. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, viene concesso dall'autorità medesima un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 13 della presente legge, per l'attività svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.

4. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si provvede con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al comma 1, dopo le parole associazioni nazionali aggiungere le seguenti e regionali.

14. 1.

Poli Bortone.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole i divieti di accesso per i minori aggiungere le seguenti alle proiezioni di film.

14. 2.

Poli Bortone, Rositani.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Poli Bortone 14.2 e contrario all'emendamento Poli Bortone 14.1.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è favorevole all'emendamento Poli Bortone 14.2 e si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento Poli Bortone 14.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 14.1, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 14.2, accettato dal relatore e dal Governo. (*È approvato*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

FRANCESCO SERVELLO. Non sono sufficientemente informato sulla materia riguardante le associazioni nazionali di cultura cinematografica. Ritengo però singolare che in una legge recante interventi di promozione per la cinematografia si inserisca una norma che cerca di configurare le basi attraverso le quali l'attività di carattere associativo viene riconosciuta. Ancor più singolare è che queste associazioni vengano finanziate; in un momento in cui la carenza di mezzi ha determinato interventi straordinari del Governo per risolvere la situazione delineata dalla nuova legge finanziaria, stabiliamo le condizioni per il finanziamento

di associazioni nazionali di cultura cinematografica. Queste, poiché hanno carattere privatistico, non possono essere inserite in un sistema di finanziamenti.

Chiedo pertanto al Governo ed al relatore di prendere in considerazione l'ipotesi di sopprimere l'intero articolo. In esso, al comma 5, è addirittura stabilito che l'autorità di cui all'articolo 4 possa determinare la quota annua del Fondo da assegnare all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia ». Quindi, non solo diamo una delega per la valutazione nel merito delle attività, ma addirittura concediamo al Governo una discrezionalità di intervento successiva, da attuare con autonomia iniziativa. Non so se questo sia un vantaggio per l'Esecutivo, ma certo in tal modo gli viene attribuita una grande responsabilità.

Pertanto, sono contrarissimo all'articolo 14 e mi spiace che la collega Poli Bortone non abbia proposto un emendamento interamente soppressivo. Lo presenteranno i colleghi del Senato perché con questo articolo si incrementa un certo tipo di associazionismo strumentale che tenta di essere sempre assistito dallo Stato e, quindi, dal contribuente.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono dell'opinione che le associazioni siano assolutamente insostituibili e che siano un indispensabile supporto del circuito cinematografico. Tali associazioni devono essere sovvenzionate perché non nascono spontaneamente; al tempo stesso, la loro attività deve essere controllata quanto agli obiettivi da assolvere.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non posso negare che gli argomenti addotti dall'onorevole Servello abbiano una loro validità. L'opinione del Governo è che questo punto potrebbe essere oggetto di delegificazione.

VALTER VELTRONI. Ritengo che la preoccupazione manifestata dall'onorevole Servello circa il disposto dell'ultimo comma dell'articolo non sia del tutto infondata, perché può lasciare il campo in futuro ad interpretazioni arbitrarie. È

quindi opportuno che la Commissione esprima una raccomandazione in tal senso.

STEFANO PASSIGLI. Nello spirito delle osservazioni svolte finora - noto con piacere che anche il senatore Maccanico ha espresso un'adesione in proposito - credo che si debba fare attenzione in sede applicativa all'attuazione del comma 2, laddove si stabilisce che le associazioni possano avvalersi anche di riproduzioni visivo-sonore non in sala e quindi siano disposte a svolgere queste attività non nelle tradizionali sale cinematografiche, anche piccolissime, bensì in sedi di circoli, con difficoltà di controllo sulla prevalenza dell'attività cinematografica, che può essere marginale e servire soltanto ad ottenere i finanziamenti per lo svolgimento di altre attività.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

In concomitanza con importanti votazioni in Assemblea, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 11,45.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 15 e agli emendamenti ad esso presentati. Ne do lettura:

CAPO III

INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

SEZIONE I.

INTERVENTI A FAVORE DELLA PRODUZIONE, DELLA DISTRIBUZIONE E DELL'ESPORTAZIONE.

ART. 15.

(Interventi a favore della produzione).

1. Il mutuo a tasso agevolato sul costo di produzione, al netto delle spese gene-

rali e degli oneri finanziari, è concesso in misura compresa tra il 50 ed il 60 per cento per i film di produzione nazionale e tra il 60 e il 70 per cento per la produzione di film di animazione e per ragazzi.

2. Qualora l'opera filmica sia riconosciuta di interesse culturale nazionale, i mutui, comunque non superiori agli importi di cui all'articolo 12, comma 10, sono corrisposti sull'importo calcolato ai sensi del comma 1 in misura pari all'85 per cento.

3. In alternativa, il contributo sugli interessi è concesso sull'importo del finanziamento ottenuto e, comunque, in misura non superiore all'importo calcolato ai sensi del comma 1. Per i film riconosciuti di interesse culturale nazionale per i quali sia stato concesso il contributo sugli interessi, non è operante il Fondo di garanzia, e la percentuale dell'interesse a carico del beneficiario è pari al 20 per cento.

4. Nel caso di coproduzioni, riconosciute ai sensi dell'articolo 2, comma 9, le agevolazioni previste dal presente articolo sono calcolate sull'effettiva quota, sempreché non inferiore al 20 per cento, di partecipazione finanziaria italiana al costo di produzione dell'opera calcolato ai sensi del comma 1, accertata da una società di certificazione. Nel caso di coproduzioni a cui partecipino imprese di più di due Paesi le agevolazioni previste dal presente articolo sulla effettiva quota italiana, sempreché non inferiore al 20 per cento, sono aumentate del 5 per cento.

5. Nel caso di produzioni cui partecipino direttamente o indirettamente concessionarie televisive nazionali, l'accesso ai mutui di cui alla presente legge è concesso solo per i film di interesse culturale nazionale, con esclusione del Fondo di garanzia. L'importo complessivo annualmente erogato non può eccedere comunque il 20 per cento della quota annua destinata al Fondo per il credito agevolato sugli investimenti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Qualora l'opera filmica sia riconosciuta di interesse culturale nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, i mutui di cui al comma 1 sono corrisposti sull'importo calcolato ai sensi del comma 1 in misura pari al 90 per cento.

15. 3.

Sbarbati Carletti.

Al comma 2, sostituire le parole 85 per cento con le seguenti 50 per cento.

15. 1.

Poli Bortone.

Al comma 5, sostituire le parole 20 per cento con le seguenti 25 per cento.

15. 2.

Poli Bortone.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Un contributo massimo di 300 milioni di lire è riconosciuto al produttore dell'opera per stampe delle copie, spese di lancio pubblicitario e incentivi alle sale cinematografiche.

15. 4.

Sbarbati Carletti.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti Sbarbati Carletti 15.3 e Poli Bortone 15.2 e contrario agli emendamenti Poli Bortone 15.1 e Sbarbati Carletti 15.4.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti Sbarbati Carletti 15.3 e Poli Bortone 15.2 potranno essere votati solo in linea di principio, al fine di essere

trasmessi alla Commissione bilancio per il prescritto parere. Analogamente si dovrà procedere per gli emendamenti successivi che hanno implicazioni di ordine finanziario.

Pongo in votazione l'emendamento Sbarbati Carletti 15.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 15.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 15.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sbarbati Carletti 15.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Trasmetterò gli emendamenti Sbarbati Carletti 15.3 e Poli Bortone 15.2, approvati in linea di principio, alla Commissione bilancio per il prescritto parere, in attesa del quale la votazione dell'articolo 15 è rinviata.

Passiamo all'articolo 16 e agli emendamenti ad esso presentati. Ne do lettura:

ART. 16.

(Norme particolari per l'associazione produttiva di autori, attori e tecnici).

1. Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettiisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal Fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo calcolato

ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, su proposta della Commissione nazionale per la cinematografia.

2. La Commissione nazionale per la cinematografia seleziona entro il primo semestre di ogni anno non più di venti progetti e non meno di quindici con priorità per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi dell'articolo 21 e per progetti presentati da neodiplomati del Centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti si valutano le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonché i relativi titoli professionali. I progetti così selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo.

3. La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo può essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle società costituite nell'ambito del gruppo cinematografico pubblico sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'autorità di cui all'articolo 4 a carico del Fondo di incentivazione. L'opera filmica così distribuita non può accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione.

Al comma 1, sostituire le parole 90 per cento con le seguenti 70 per cento.

16. 1.

Poli Bortone.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

16. 2.

Poli Bortone, Rositani.

Sopprimere i commi 2 e 3.

16. 3.

Poli Bortone.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti Poli Bortone 16.1, 16.2 e 16.3.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 16.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 16.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 16.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

ART. 17.

(Interventi a favore della distribuzione e dell'esportazione).

1. A favore delle imprese nazionali titolari dei diritti di distribuzione cinematografica in Italia e di sfruttamento economico all'estero, nonché a favore di soggetti pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione e di esportazione di opere filmiche, sono concessi, per i film di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6 e 9, alternativamente mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi con gli stessi tassi e modalità previsti dagli articoli 10, 11 e 12. I mutui o i contributi sono concessi sugli effettivi costi di distribuzione e di esportazione come previsti al comma 2. L'erogazione dei mutui e dei contributi di cui al presente comma ha luogo solo dopo l'accertata ultimazione del film stesso. Nel caso di film prodotti in un Paese

della CEE diverso dall'Italia l'accertamento riguarda il film nella versione originale.

2. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il sottotitolaggio e il corredo pubblicitario, per gli eventuali doppiaggi e sottotitolaggi dell'opera e per la concessione di minimi garantiti, con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione di cui all'articolo 15, comma 1. In ogni caso i costi ammessi ai benefici di cui al presente articolo non possono essere inferiori al 30 per cento del tetto ai sensi dell'articolo 12, comma 10.

3. Le percentuali dei mutui e dei contributi sugli interessi sono le stesse previste per la produzione agli articoli 15 e 16.

4. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con le stesse modalità per sostenere la costituzione e l'attività di case di distribuzione, di circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in Europa che in Paesi extraeuropei, sempre che nella attività di distribuzione e nella programmazione delle sale sia rispettata una quota di produzione cinematografica di interesse culturale nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di programmazione.

FRANCESCO SERVELLO. L'articolo 17 è molto importante perché riguarda sia la distribuzione sia l'esportazione. Non so se il rappresentante del Governo ed il relatore abbiano acquisito dati sulla produzione filmica italiana o in coproduzione con nazioni europee e se in proposito vi sia un ritorno dal punto di vista esportazioni. È giusto che vengano dati incentivi alla produzione, ma è altrettanto importante sapere se poi i prodotti ai quali attribuiamo qualità artistiche e rilievo di carattere economico e sociale siano sufficientemente propagandati all'estero.

Non credo, a parte le manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale, che esista una vera e propria promozione all'estero. I nostri prodotti non sono sufficientemente pubblicizzati ed in tal modo si fa venir meno il ritorno sia pure parziale di quell'esborso in termini valutari che viene effettuato da anni, in particolare da quando è entrata in campo la televisione.

Da questo punto di vista, vorrei qualche ragguaglio sia in termini di consumo approssimativo, sia in termini di previsione per il futuro. Questo tema, come tanti altri, rientra nell'analisi della situazione economica e finanziaria del paese; se non ci cauteliamo affinché gli incentivi alla produzione siano utilizzati ed abbiano un ritorno, l'attuale squilibrio tra importazione e produzione tenderà ad aumentare. Il Governo dovrebbe dare alcune assicurazioni e chiarire quali iniziative intenda assumere non solo nell'ambito della Comunità ma anche all'esterno della CEE, affinché lo Stato italiano abbia un ritorno economico dei suoi investimenti.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La materia trattata da questo articolo è molto complessa, come giustamente rilevato dall'onorevole Servello. Viviamo in una fase di rapporti internazionali e comunitari molto delicata per il settore cinematografico e degli audiovisivi. Gli Stati Uniti d'America hanno chiesto di introdurre nella trattativa GATT anche tale materia, il che significa l'impegno ad una liberalizzazione planetaria. Questo è un tema all'attenzione del Governo perché è facile immaginare quale squilibrio di mercato potrebbe crearsi.

Il Governo ha già fatto sapere, anche se l'argomento non è stato approfondito, che la sua posizione è contraria alla proposta degli Stati Uniti. Purtroppo ciò non basta e dobbiamo tenere presente che, nell'evoluzione tecnologica futura,

quasi inevitabilmente attraverso i satelliti, si creerà una situazione di squilibrio se in Europa non riusciremo a creare un sistema diverso. Le problematiche, quindi, non sono limitate alla produzione nazionale ma investono anche quella europea.

L'articolo 17 forse non tiene conto di tutte queste esigenze. Sarebbe opportuno individuare modalità di cooperazione a livello continentale per poter difendere il nostro patrimonio culturale e la nostra produzione. L'articolo prevede la possibilità di cooperazione, ma forse bisognerebbe andare oltre.

L'onorevole Servello mi ha chiesto dati sui ritorni economici degli incentivi al settore cinematografico. Al momento non sono in grado di rispondere ma credo che sul tema il Parlamento debba compiere una riflessione approfondita. La materia audiovisiva non riguarda solo la cultura ma influenza i modi di vita ed i valori; quindi, va considerata non solo su scala nazionale ma anche europea. Mi riservo, in altra occasione, di dare chiarimenti più approfonditi sui dati commerciali ed anche sugli indirizzi che il Governo intende assumere in questa complessa materia.

VALTER VELTRONI. Il senatore Macchiano ha affrontato una questione molto importante. Sarebbe di grande rilievo che il Governo italiano assumesse una posizione impegnativa per le trattative GATT e per una seria politica comunitaria nel campo della produzione e distribuzione audiovisuale. Concluso l'esame della legge sul cinema, la Commissione dovrà affrontare questo tema più vasto, che sarà lo scenario sul quale si giocheranno le ipotesi di valorizzazione o colonizzazione del patrimonio europeo dei prossimi mesi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18 e all'emendamento ad esso presentato. Ne do lettura:

SEZIONE II.

INTERVENTI A FAVORE DELLE INDUSTRIE TECNICHE.

ART. 18.

*(Interventi
a favore delle industrie tecniche).*

1. Sul Fondo per il credito agevolato sugli investimenti, a favore delle industrie tecniche nazionali cinematografiche sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalità di cui agli articoli 10 e 12, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione, nonché per la realizzazione di colonne sonore dei film di cui all'articolo 2.

2. L'importo del mutuo, comunque non superiore agli importi stabiliti ai sensi dell'articolo 12, comma 10, può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica. I tassi di interesse sono rispettivamente pari al 40 per cento e al 30 per cento dei tassi di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4.

3. L'autorità di cui all'articolo 4 fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

All'articolo 18, comma 1, aggiungere in fine le parole nonché per la realizzazione di colonne sonore dei film di cui all'articolo 2.

18. 1.

Il Relatore.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 18.1.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 18.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19 e agli emendamenti ad esso presentati. Ne do lettura:

SEZIONE III.

INTERVENTI A FAVORE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO.

ART. 19.

(Interventi a favore dell'esercizio).

1. Sul Fondo per il credito agevolato sugli investimenti, a favore dei proprietari di locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalità di cui agli articoli 10 e 12, per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonché per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non più in attività e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.

2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'importo del mutuo, comunque non superiore agli importi di cui all'articolo 12, comma 10, o, nel caso di contributo in conto interessi, la base su cui commisurare l'entità del contributo stesso, può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per:

a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica;

b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani;

c) la realizzazione o la trasformazione di sale con più schermi e di multisale;

d) il ripristino di sale non più in esercizio;

e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e multisale.

4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, del 40 per cento e del 30 per cento secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4.

5. L'autorità di cui all'articolo 4 fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di quindici anni.

7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della

volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione.

8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.

9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni.

10. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione, adeguamento strutturale e rinnovo delle apparecchiature, in alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti che non superino l'importo di lire 250 milioni. Tali limiti possono essere modificati ogni tre anni con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia. I contributi di cui al presente comma non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente concessione.

Sopprimere il comma 5.

19. 1.

Poli Bortone.

Al comma 1, sopprimere le parole da: tali limiti sino alla fine del comma.

19. 2.

Poli Bortone.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti Poli Bortone 19.1 e 19.2.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 19.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 19.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 19.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20 e agli emendamenti ad esso presentati. Ne do lettura:

ART. 20.

(Premi nazionali per il cinema).

1. Entro la fine di ogni anno, l'autorità di cui all'articolo 4 nomina, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, una giuria per i premi nazionali per il cinema.

2. I premi, in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci, sono assegnati:

a) alle opere filmiche, riconosciute di alto valore artistico o educativo, di produzione nazionale o di interesse culturale nazionale anche di animazione, di lungo o corto metraggio, a contenuto narrativo o documentaristico, o destinate all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani;

b) al distributore e all'esercente italiani che si siano particolarmente impegnati nell'anno considerato nella promozione e programmazione di opere di interesse culturale nazionale.

3. La giuria è presieduta da una personalità scelta dall'autorità di cui al-

l'articolo 4 tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, ed è composta da:

a) tre personalità della cultura scelte dall'autorità di cui all'articolo 4, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

b) tre esperti designati rispettivamente dal sindacato nazionale dei critici cinematografici italiani, dal sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici, e dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica rappresentate nella Commissione nazionale per la cinematografia.

4. Non possono fare parte della giuria i componenti della giuria per l'assegnazione dei premi alla ricerca creativa, né i componenti a qualunque titolo di altre commissioni previste dalla presente legge.

5. L'importo dei premi di cui al comma 2 e le relative modalità di erogazione sono determinati, ogni due anni, con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

6. L'importo di ciascun premio di cui al comma 2, lettera a), è ripartito secondo le percentuali indicate dalla giuria tra il produttore, il regista, il soggettoista, lo sceneggiatore, il direttore della fotografia, l'autore della musica, il direttore del montaggio, lo scenografo, il costumista e gli attori, anche non protagonisti, che abbiano recitato in lingua italiana, sia in sede di ripresa sonora diretta sia in sede di postsincronizzazione. In ogni caso, al produttore non può essere attribuito meno del 60 per cento dell'ammontare complessivo del premio.

7. Il premio è assegnato, con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, su conforme parere della giuria, entro il primo trimestre di ogni anno con riferimento alle opere dell'anno precedente destinate prioritariamente al mercato cinematografico, su istanza delle imprese produttrici nazionali interessate.

8. La liquidazione della quota di premio di competenza del produttore è subordinata al deposito presso la Cineteca nazionale di una copia positiva e di un controtipo negativo dell'opera filmica premiata.

9. All'onere relativo alla concessione dei premi di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo di incentivazione di cui all'articolo 13.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

20. 1.

Poli Bortone.

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole a queste ultime è riservata una quota del 20 per cento.

20. 2.

Poli Bortone.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Poli Bortone 20.2 e contrario all'emendamento Poli Bortone 20.1.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 20.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 20.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21 e all'emendamenti ad esso presentato. Ne do lettura:

ART. 21.

(Premi alla ricerca creativa).

1. Al fine di promuovere la ricerca creativa con particolare riferimento ai

nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi a valere sul Fondo di incentivazione di cui all'articolo 13, a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

2. Il numero e l'importo dei premi nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'autorità di cui all'articolo 4, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

3. La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una commissione presieduta da una personalità scelta dall'autorità di cui all'articolo 4 tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) tre esperti nominati dall'autorità di cui all'articolo 4 tra personalità rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;

c) tre autori, due produttori, un distributore e tre critici cinematografici nominati dall'autorità di cui all'articolo 4, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria;

d) tre esperti nominati dall'autorità di cui all'articolo 4, sulla base di terne proposte dall'Ente autonomo gestione cinema.

4. Non possono fare parte della giuria i componenti della Commissione nazionale per la cinematografia e i componenti della giuria per l'assegnazione dei premi nazionali per il cinema.

5. Le funzioni di preselezione sono svolte da tre sottocommissioni formate da un rappresentante per ciascuna delle

componenti di cui alle lettere b) e d) del comma 3 e da un rappresentante per ciascuna delle componenti indicate nella lettera c) del medesimo comma 3. Ciascuna delle sottocommissioni non può proporre un numero di sceneggiature superiore a quello fissato dal decreto dell'autorità di cui all'articolo 4 di cui al comma 2.

6. I premi vengono assegnati annualmente dall'autorità di cui all'articolo 4 su conforme parere della giuria.

7. Una copia delle sceneggiature preselezionate viene trasmessa dall'autorità di cui all'articolo 4 al Centro sperimentale di cinematografia che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio.

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

21. 1.

Poli Bortone.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Poli Bortone 21.1.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

FRANCESCO SERVELLO. Raccomando l'approvazione dell'emendamento Poli Bortone 21.1, che abbiamo presentato nella logica di semplificazione del testo. Gli articoli finora approvati costituiscono una normativa così particolareggiata che tutto può essere fatto rientrare nella legge, dalla selezione delle sceneggiature alla composizione delle varie commissioni. Ribadisco perciò che sarebbe stato opportuno disciplinare questi punti adottando di volta in volta provvedimenti o decreti ministeriali.

Spesso si afferma l'esigenza di delegificare ma poi, di fatto, si approvano leggi sempre più particolari e complesse, di fatto inapplicabili poiché le procedure sono così articolate che determinano le condizioni della loro non funzionalità. In pratica, si va contro quelli che sono gli

indirizzi della moderna legislazione seguiti in tutto il mondo. Ne prendo atto: vi siete accontentati di questo tipo di procedura. Ecco le ragioni per cui ci eravamo permessi di proporre alcune modifiche e la soppressione di certi articoli, dando più fiducia all'esecutivo piuttosto che alla burocratizzazione delle procedure. Non siamo stati ascoltati; le nostre parole restano agli atti: ai posteri l'ardua sentenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 21.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 21.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 22 e agli emendamenti ad esso presentati. Ne do lettura:

CAPO IV

CENTRO SPERIMENTALE PER LA CINEMATOGRAFIA

ART. 22.

(Natura e finalità del Centro sperimentale per la cinematografia).

1. Il Centro sperimentale per la cinematografia istituito con la legge 24 marzo 1942, n. 419, è un ente pubblico sottoposto alla vigilanza dell'autorità di cui all'articolo 4, ed ha come finalità:

a) lo sviluppo dell'arte cinematografica e audiovisiva attraverso la formazione di quadri professionali, corsi e altre iniziative con caratteristiche e durata stabilite dal consiglio di amministrazione, ed un'attività di ricerca e di sperimentazione;

b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema;

c) la gestione della Cineteca nazionale.

2. Il Centro sperimentale per la cinematografia è dotato di autonomia statutaria. Nello statuto sono determinate le competenze degli organi e l'organizzazione dell'ente e le modalità di copertura, anche a mezzo di contratti professionali di diritto privato, dei posti dei responsabili dei settori principali di attività dell'ente. Lo statuto dell'ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

3. Sono organi del Centro sperimentale per la cinematografia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

4. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente. Al presidente spetta una indennità annua di carica, la cui misura è determinata con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) il presidente;
- b) quattro esperti;
- c) un rappresentante dell'Ente autonomo gestione cinema;
- d) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana.

6. Gli esperti di cui al comma 5, lettera b), sono scelti tra personalità di

particolare competenza nel campo cinematografico ed audio-visivo fra gli autori, i produttori, i critici e i tecnici, e sono nominati con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, sentito il parere della Commissione nazionale per la cinematografia. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il collegio dei revisori dei conti è composto e disciplinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1942, n. 419, e successive modificazioni.

8. Il direttore generale del Centro sperimentale per la cinematografia è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione; il relativo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. La delibera di nomina, che fissa anche il trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro. Il direttore generale:

a) cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi, dei dipartimenti, degli uffici e dei servizi dell'ente;

b) dirige il personale dell'ente;

c) svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

9. La gestione finanziaria del Centro sperimentale per la cinematografia si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce ed approvato dall'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono formulati secondo le norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto del Presi-

dente della Repubblica su proposta dell'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo e contabile del Centro, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento dovrà tener conto delle peculiari esigenze dell'ente, anche in deroga alle disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

10. I contratti stipulati dal Centro nell'esercizio della propria attività istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile; per particolari esigenze dell'ente possono essere assunti esperti con contratto a termine di diritto privato con deliberazione del consiglio di amministrazione che fissa anche il relativo trattamento economico; in tal caso le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione dell'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro del tesoro.

11. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta ed è trasmesso all'autorità di cui all'articolo 4, che lo approva di concerto con il Ministro del tesoro.

12. All'articolo 2, terzo comma, della legge 24 marzo 1942, n. 419, sono abrogate le parole « biennali e accelerati ».

13. La Cineteca nazionale, istituita come dipartimento del Centro sperimentale per la cinematografia:

a) procede alla raccolta, al restauro ed alla conservazione del più vasto numero di opere della cinematografia nazionale e mondiale, provvedendo, ove necessario, alla loro conservazione e duplicazione e alla riconversione su altro supporto tecnico delle opere raccolte;

b) provvede alle iniziative necessarie alla conoscenza e diffusione del materiale raccolto anche mediante l'istituzione e la gestione di un apposito sistema informativo esteso alle cineteche pubbliche e private;

c) svolge funzioni di conservazione delle opere filmiche iscritte nel Pubblico

registro per la cinematografia di cui all'articolo 23; la Cineteca provvede altresì alla conservazione delle copie negative delle opere filmiche, che il produttore è tenuto a depositare presso la stessa cineteca, ove si tratti di film assistito dal fondo di garanzia;

d) svolge attività di studio e ricerca, anche in collaborazione con organismi ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri.

14. Per le finalità di cui alla lettera *b)* del comma 13 le cineteche pubbliche e private che godano di un contributo pubblico sono tenute a comunicare alla Cineteca nazionale i dati relativi al materiale filmico in proprio possesso.

15. L'autorità di cui all'articolo 4, con proprio decreto, determina la quota annua del Fondo di incentivazione di cui all'articolo 13 da assegnare al Centro sperimentale per la cinematografia, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per la realizzazione, sulla base di apposito programma, di opere di carattere sperimentale da parte di allievi del Centro, nonché per l'attività della Cineteca nazionale.

All'emendamento 22. 1, alla fine del primo periodo aggiungere le parole nonché le modalità dell'eventuale partecipazione dell'ente a società per azioni.

0. 22. 1. 1.

Il Governo.

All'articolo 22, sostituire il secondo periodo del comma 2 con il seguente Nello statuto sono determinate le competenze degli organi e l'organizzazione dell'ente. Al Centro si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche per la definizione dell'organico e la determinazione degli uffici, compresi quelli di livello dirigenziale.

22. 1.

Il Relatore.

Al comma 4, sopprimere le parole e può essere confermato una sola volta.

22. 3.

Poli Bortone.

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) due rappresentanti delle concessionarie nazionali.

22. 4.

Poli Bortone, Servello.

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) un rappresentante delle concessionarie nazionali.

22. 5.

Poli Bortone, Servello.

Sopprimere il comma 8.

22. 6.

Poli Bortone.

Al comma 10, sostituire le parole da per particolari esigenze sino a trattamento economico con le seguenti: per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente possono essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione.

22. 9.

Il Relatore.

Al comma 13, sopprimere le parole da istituita fino a per la cinematografia.

22. 7.

Poli Bortone.

Al comma 15, dopo le parole con proprio decreto aggiungere le seguenti pre-vio parere delle Commissioni competenti di Camera e Senato.

22. 8.

Poli Bortone.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 22.9 e 22.1 ed esprimo parere favorevole al subemendamento 0.22.1.1 del Governo e contrario a tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 22.

FRANCESCO SERVELLO. Vorrei rivolgere a tutti i colleghi e segnatamente al sottosegretario Maccanico, anche quale ex segretario generale della Camera o della Presidenza della Repubblica, l'invito a trovare una legge in cui sia contenuta l'aggettivo « eventuale » riferito ad una partecipazione. È chiaro che il riferimento è alle modalità di partecipazione, qualora questa sussista.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono d'accordo.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 22.

L'onorevole Servello ha sollevato il tema della delegificazione, che mi sta molto a cuore. Credo che questa fase dell'esame della legge sia stata molto utile per definire contenuti importanti; non escludo però che al Senato, eventualmente a seguito di un accordo informale, si possa procedere ad un alleggerimento del testo nel senso della delegificazione. Cercheremo di compiere tale sforzo per eliminare quelle norme che possono avere natura diversa da quella primaria e che a volte irrigidiscono troppo le procedure.

VALTER VELTRONI. Come prospettato dal sottosegretario Maccanico, il testo può essere rivisto. Dobbiamo però fare grande attenzione per evitare che questa legge diventi una specie di pendolo che non arriva mai da nessuna parte. La situazione del cinema italiano è tale che o riusciremo ad approvare questa legge in tempi rapidi, ovvero la soluzione non arriverà mai. Ritengo che sia preferibile accontentarsi rispetto ad una perfezione

che potrebbe essere raggiunta in tempi tali da renderla inutile.

FRANCESCO SERVELLO. Il collega Veltroni, insieme ad altri, si sarà certamente reso conto che nella scorsa legislatura questa legge ha incontrato una nostra forte opposizione, salvo un atto di buona volontà che abbiamo compiuto all'ultima ora perché fosse varata almeno da un ramo del Parlamento. In questa legislatura stiamo dimostrando grande buona volontà, avanzando osservazioni che non sono di carattere ostruzionistico ma tendono a semplificare il testo ed a renderlo attuabile.

Quanto detto dal sottosegretario Maccanico ci trova perfettamente consenzienti, se c'è un accordo che, su determinate scelte relative a formule e procedure, può essere raggiunto in tempi brevissimi.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La preoccupazione espressa dall'onorevole Veltroni è pienamente condivisa dal Governo. Il nostro obiettivo comune deve essere quello di approvare definitivamente la legge entro la fine di novembre. Se potrà essere raggiunto un accordo tra le Commissioni dei due rami del Parlamento, per evitare che il testo rimbalzi dall'uno all'altro, credo che tale obiettivo possa essere raggiunto.

PRESIDENTE. Credo che possa essere dato atto alla Commissione di aver lavorato con questo intento. Potranno essere presi accordi con la Commissione cultura del Senato, la quale ha già dimostrato la medesima disponibilità. Lavoreremo insieme al fine di perseguire l'obiettivo di una rapida approvazione della legge.

Pongo in votazione il subemendamento 0.22.1.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 22.1 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 22.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Poli Bortone 22.4.

ADRIANA POLI BORTONE. Chiediamo l'inserimento nel consiglio di amministrazione di due rappresentanti delle concessionarie nazionali, perché crediamo che non si debba prendere in considerazione soltanto la RAI.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Abbiamo apprezzato, in sede di gruppo informale di lavoro, lo spirito della proposta ma non abbiamo compreso quale fosse la connessione tra i soggetti privati concessionari e la funzione pubblica cui assolve il Centro sperimentale per la cinematografia. Questa la ragione per cui il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 22.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 22.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 22.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 22.9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 22.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Poli Bortone 22.8.

ADRIANA POLI BORTONE. Non comprendo il motivo per il quale non si debba consentire alle competenti Commissioni della Camera e del Senato di esprimere il proprio parere preventivo.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Ritengo sia del tutto incongruo prevedere la possibilità per le competenti Commissioni della Camera e del Senato di esprimere un proprio parere preventivo e non un più penetrante controllo e coinvolgimento delle Commissioni medesime.

Ritengo che il Parlamento debba esprimere indirizzi generali in sede di legge finanziaria e in sede di pronuncia sulla ripartizione del fondo di incentivazione; pertanto, credo sia eccessivo che le Commissioni debbano esprimersi anche sulla ripartizione della quota di finanziamenti da assegnare al Centro sperimentale di cinematografia.

Quindi, pur apprezzando lo spirito della proposta, ribadisco il parere contrario sull'emendamento Poli Bortone 22.8.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. A me pare che l'emendamento in questione vada in senso contrario agli altri presentati dalla collega Poli Bortone. Infatti, mentre questi ultimi vanno nel senso della delegificazione, quello attualmente al nostro esame tende a legificare procedimenti amministrativi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 22.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 22 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo e degli emendamenti ad esso presentati:

ART. 22-bis.

(Ente autonomo di gestione per il cinema).

1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema è trasformato in società per azioni

con le procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Il Ministro del tesoro assume la titolarità delle relative partecipazioni ed esercita i diritti dell'azionista d'intesa con l'autorità di cui all'articolo 4, che prevede anche alla determinazione degli indirizzi culturali e di politica industriale cinematografica dell'Ente SpA.

3. La società presenta annualmente, all'autorità di cui all'articolo 4 unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opera cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrate, nonché una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale, un programma di stampa e sottotitolaggio di film nazionali da promuovere all'estero ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali cinematografici dei propri archivi: è tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo di incentivazione di cui all'articolo 13 non inferiori al 15 per cento della quota del fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto.

4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico dell'audiovisivo la società stipula convenzioni con l'IRI SpA nei settori di attività di interesse comune.

Sopprimere l'articolo 22-bis.

* 22-bis.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 22-bis.

* 22-bis. 2.

Poli Bortone.

Sopprimere il comma 4.

22-bis. 3.

Poli Bortone.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 22-bis.1, identico all'emendamento Poli Bortone 22-bis.2. Esprimo infine parere contrario sull'emendamento Poli Bortone 22-bis.3.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti 22-bis.1 del relatore e Poli Bortone 22-bis.2, interamente soppressivi dell'articolo 22-bis, risultando così precluso l'emendamento Poli Bortone 22-bis.3

(Sono approvati).

Do lettura dell'articolo successivo e dell'emendamento ad esso presentato:

CAPO V

TUTELA DELL'OPERA CINEMATOGRAFICA

ART. 23.

(Pubblico registro per la cinematografia).

1. È istituito il Pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche

prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.

2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel Pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla presente legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre l'attestazione dell'autorità di cui all'articolo 4 relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve altresì presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal Fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dell'autorità di cui all'articolo 4, di concerto con il Ministro delle finanze, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che preveda:

a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale;

b) le modalità di trascrizione e conservazione degli atti;

c) le modalità per il rilascio delle certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate;

d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, e successive modificazioni.

5. Le tariffe relative alle operazioni di cui al presente articolo sono fissate con decreto del Ministro delle finanze e sono annualmente aggiornate secondo l'indice generale dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

6. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche.

Al comma 4, sostituire le parole: su proposta dell'autorità di cui all'articolo 4 con le seguenti: previo parere delle Commissioni competenti di Camera e Senato.

23. 1.

Poli Bortone.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 23.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 23.
(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò

direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 24.

(Tutela economica del diritto di autore).

1. L'accesso al Fondo di garanzia da parte delle imprese produttrici è subordinato alla presentazione alla SIAE di appositi atti di cessione, trascritti nel Pubblico registro per la cinematografia, a favore degli autori italiani dell'opera, come individuati dalla vigente legislazione in materia, della quota dei proventi di loro spettanza per lo sfruttamento economico dell'opera stessa.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo ed agli emendamenti ad esso presentati. Ne do lettura:

ART. 25.

(Agevolazioni fiscali).

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere filmiche previste dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi di cui alla presente legge, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli cinematografici e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 2, comma 10.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi della presente legge e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni previste dal comma 1, nonché quelle previste dal regio decreto-legge 7

agosto 1936, n. 1639, convertito dalla legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni. Per le cambiali rilasciate per le operazioni di credito sopra indicate si applica la tassa di bollo nella misura fissa dello 0,10 per mille, indipendentemente dalla scadenza e dalla durata delle operazioni medesime. Tale agevolazione è estesa alle cambiali di noleggio costituite in pegno dalle società di distribuzione presso la Sezione per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, o altro istituto di credito autorizzato, a fronte dei finanziamenti concessi.

3. L'importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio classificati d'essai, o destinati alla Cineteca nazionale, o all'utilizzazione da parte dei circoli cinematografici o delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 2, comma 10, è esente dal pagamento dei diritti doganali.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abbuono d'imposta di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, e successive modificazioni e integrazioni, è concesso, nei limiti del 25 per cento, agli esercenti che, nell'arco di ogni semestre dell'anno, con eccezione dei mesi di luglio ed agosto, destinino complessivamente almeno il 25 per cento delle giornate di proiezione nelle sale di cui sono titolari, ai film di produzione nazionale ed a quelli assistiti dal Fondo di garanzia. Anche nel caso in cui non si raggiunga la quota del 25 per cento, l'abbuono è comunque concesso nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film assistiti dal Fondo di garanzia. L'abbuono è aumentato al 50 per cento per i film di produzione nazionale nel caso in cui venga superata la quota del 25 per cento delle giornate di proiezione. Nel caso di sale con più schermi la percentuale del 25 per cento delle giornate di proiezione è calcolata su ciascuno schermo.

5. Per gli esercenti dei cinema d'essai e delle comunità ecclesiali l'abbuono di cui al comma 4 è elevato al 90 per cento.

6. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da eventuali vendite di

biglietti non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli cinematografici e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 2, comma 10.

7. L'aliquota IVA per il noleggio di film o di altro materiale audiovisivo, per l'acquisto di beni e materiali di consumo e di attrezzature effettuati dai circoli cinematografici e dalle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 2, comma 10, nonché le prestazioni di servizi svolte a favore dei medesimi soggetti, è fissata al 2 per cento.

8. Le agevolazioni fiscali previste dalla presente legge decadono qualora il beneficiario non rispetti le condizioni alle quali la concessione del beneficio è subordinata.

9. Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo unico per lo spettacolo determinata ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

All'articolo 25, comma 3, dopo le parole Cineteca nazionale aggiungere le seguenti oppure a festival o rassegne internazionali riconosciuti dall'autorità di cui all'articolo 4, sentita la Commissione speciale per la cinematografia.

25. 1.

Il Relatore.

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. Le sale cinematografiche che abbiano programamto, nel corso di ciascun semestre, film di produzione nazionale e film di assititi dal fondo di garanzia nella misura di almeno il 15 per cento delle giornate complessive di attività cinematografica ricevono un contributo annuale, nell'ambito del fondo di incentivazione di cui all'articolo 13 della presente legge, rapportato al numero dei film nazionali programmati e delle giornate di programmazione ad essi riservati e stabilito dall'autorità di cui all'articolo 4.

5. I criteri, le modalità e l'ammontare complessivo del contributo di cui al comma 4 sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentita la Commissione nazionale per la cinematografia di cui all'articolo 7 della presente legge.

25. 3.

Sbarbati Carletti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole All' esercente che proietti in tutti gli spettacoli un cortometraggio italiano della durata minima di otto minuti, realizzato secondo le norme contenute nell'articolo 3 della presente legge e che abbia ottenuto il previsto nulla osta, è concessa una ulteriore riduzione di tre punti della tassa erariale.

25. 2.

Poli Bortone, Servello.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1 della tariffa ammessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 è soppressa.

25. 4.

Sbarbati Carletti.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 25.1; esprimo parere contrario sugli emendamenti Sbarbati Carletti 25.3, Poli Bortone 25.2 e Sbarbati Carletti 25.4.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 25.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Sbarbati Carletti 25.3; poiché il presentatore non è presente si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Poli Bortone 25.2.

ADRIANA POLI BORTONE. Si tratta di una richiesta che proviene dagli operatori del settore. Considerando l'impianto complessivo della legge, ritengo si tratti di una richiesta abbastanza saggia in quanto offre alcune opportunità anche al cortometraggio italiano di una durata minima di 8 minuti e realizzato secondo le norme contenute nell'articolo 3 della presente legge.

VINCENZO VITI, Relatore. Pur consentendo in linea di massima con lo spirito dell'emendamento presentato, desidero ribadire il parere contrario del relatore; infatti, un'eventuale approvazione comporterebbe una modifica nelle previsioni di bilancio e quindi un successivo parere della Commissione bilancio, il cui esito non è assolutamente scontato.

ADRIANA POLI BORTONE. Ritiro l'emendamento 25.2 e mi riservo di trasformarlo in ordine del giorno.

VINCENZO VITI, Relatore. In questo caso ci impegnamo ad approvare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Sbarbati Carletti 25.4; poiché il presentatore non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 25 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo e degli emendamenti ad esso presentati:

ART. 26.

(Programmazione obbligatoria televisiva di opere filmiche).

1. Le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da

parte delle televisioni solo dopo che siano decorsi 21 mesi dalla prima uscita del film in sala. Tale periodo è ridotto a 9 mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante videocassette.

2. L'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), deve essere di norma assolto mediante la trasmissione di film di interesse culturale nazionale da effettuare in prima fascia oraria serale salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, della stessa legge. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per « film cinematografici » si intendono i film o le opere filmiche come identificate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge; per « opere di origine italiana » si intendono i film e le opere filmiche di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 2.

3. Per lo sfruttamento delle opere filmiche a mezzo di televisioni decodificate il periodo di cui al comma 1 è fissato in 15 mesi. Le società, titolari di concessioni nazionali, che gestiscono sistemi di televisione decodificata a prevalente contenuto cinematografico, sono tenute all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 15, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché a reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota del fatturato annuo di cui almeno il 50 per cento realizzato da produttori indipendenti dalle televisioni stesse, certificato da una società di revisione, da stabilire con decreto interministeriale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il reinvestimento deve avvenire entro i due esercizi finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere filmiche così prodotte possono accedere ai mutui previsti dalla presente legge, con esclusione del Fondo di garanzia, e non concorrono a formare la quota di cui all'articolo 15, comma 5. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile il reinvestimento nella produzione, la società è tenuta a versare

l'importo corrispondente al Fondo per il credito agevolato sugli investimenti.

4. Eventuali deroghe ai termini previsti dai commi 1 e 3 possono essere concesse, a richiesta dei titolari dei diritti, dall'autorità di cui all'articolo 4, previo accordo stipulato tra le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e i rappresentanti delle imprese audiovisive.

5. È abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle televisioni solo dopo che siano decorsi 21 mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea. Tale periodo è ridotto a 8 mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante videocassette.

26. 1.

Paciullo, Cecere, Mensorio,
Aloise.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle televisioni solo dopo che siano decorsi 21 mesi dalla prima uscita del film in sala. Tale periodo è ridotto a 6 mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante videocassette.

26. 2.

Poli Bortone, Rositani, Servello.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 5 agosto 1990, n. 223, e dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), deve essere di norma assoluta mediante la trasmissione di film

di interesse culturale nazionale da effettuarsi in prima fascia oraria serale salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, della stessa legge. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della citata legge 6 agosto 1990, n. 223, per « film cinematografici » si intendono i « film » e le « opere filmiche » come identificate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge; per « opere di origine italiana » si intendono i film e le opere filmiche di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 2. Per quanto concerne le televisioni decodificate a prevalente contenuto cinematografico gli obblighi posti dal presente comma e dall'articolo 25 della legge 6 agosto 1990 n. 223 sono applicati con riferimento al numero di titoli dei film trasmessi.

* 26. 3.

Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), deve essere di norma assoluta mediante la trasmissione di film di interesse culturale nazionale da effettuarsi in prima fascia oraria serale salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, della stessa legge. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della citata legge 6 agosto 1990, n. 223, per « film cinematografici » si intendono i « film » e le « opere filmiche » come identificate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge; per « opere di origine italiana » si intendono i film e le opere filmiche di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 2. Per quanto concerne le televisioni decodificate a prevalente contenuto cinematografico gli obblighi posti dal presente comma e dall'articolo 25 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono

applicati con riferimento al numero di titoli dei film trasmessi.

* 26. 4.

Poli Bortone, Rositani, Servello.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Per lo sfruttamento delle opere filmiche a mezzo di televisioni decodificate il periodo di cui al comma 1 è fissato in 12 mesi. Le società, titolari di concessioni nazionali, che gestiscono sistemi di televisione decodificata a prevalente contenuto cinematografico sono tenute all'osservanza dell'articolo 15, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e in deroga a quanto indicato dall'articolo 15, comma 11, della medesima legge, le stesse società concessionarie possono trasmettere film che siano stati vietati ai minori di anni 18 solo dopo le ore 24 e sino alle ore 7 del giorno successivo e solo in presenza di un dispositivo di controllo familiare atto ad escludere la visione dei film ai minori. Le suddette società sono altresì tenute ad reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota degli utili di ogni anno di cui almeno il 60 per cento realizzato da produttori indipendenti dalle televisioni stesse, certificato da una società di revisione, da stabilire con decreto interministeriale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 marzo 1994. Il reinvestimento deve avvenire entro i due esercizi finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere filmiche così prodotte possono accedere ai mutui previsti dalla presente legge, con esclusione del Fondo di garanzia, e non concorrono a formare la quota di cui all'articolo 15, comma 5. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile il reinvestimento nella produzione la società è tenuta a versare l'importo corrispondente al Fondo per il credito agevolato sugli investimenti.

** 26. 5.

Il Relatore.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Per lo sfruttamento delle opere filmiche a mezzo di televisioni decodificate il periodo di cui al comma 1 è fissato in 12 mesi. Le società, titolari di concessioni nazionali, che gestiscono sistemi di televisione decodificata a prevalente contenuto cinematografico sono tenute all'osservanza dell'articolo 15, comma 13 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e in deroga a quanto indicato all'articolo 15 comma 11, della medesima legge le stesse società concessionarie possono trasmettere film che siano stati vietati ai minori di anni 18 solo dopo le ore 24 e sino alle ore 7 del giorno successivo e solo in presenza di un dispositivo di controllo familiare teso ad escludere la visione dei film ai minori. Le suddette società sono altresì tenute a reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota degli utili di ogni anno di cui almeno il 60 per cento realizzato da produttori indipendenti dalle televisioni stesse, certificato da una società di revisione, da stabilire con decreto interministeriale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della present legge e comunque non oltre il 31 marzo 1994. Il reinvestimento deve avvenire entro i due esercizi finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere filmiche così prodotte possono accedere ai mutui previsti dalla presente legge, con esclusione del Fondo di garanzia e non concorrono a formare la quota di cui all'articolo 15 comma 5. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile il reinvestimento nella produzione la società è tenuta a versare l'importo corrispondente al Fondo per il credito agevolato sugli investimenti.

** 26. 6.

Poli Bortone, Rositani, Servello.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Dn contributo al rifinanziamento della quota cinema del Fondo unico dello spettacolo è erogato dalle emittenti tele-

visive nazionali, sia in chiaro che codificate, in misura pari a 5 milioni di lire per ciascun film trasmesso e in 10 milioni di lire per ciascun film trasmesso in prima serata (tra le 20.00 e le 23.00).

Per il calcolo di tale contributo si tiene conto solo dei film entrati in circolazione sul mercato nazionale nei cinque anni antecedenti alla prima trasmissione televisiva dell'opera.

26. 11.

Sbarbati Carletti.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I detentori dei diritti di sfruttamento televisivo del film trasmesso dalla televisione in violazione dei termini previsti dal comma 1 sono assoggettati al pagamento di una sanzione amministrativa di 500 milioni di lire.

3-ter. I detentori dei diritti di sfruttamento televisivo in videocassetta del film, distribuito in videocassetta in violazione dei termini previsti dal comma 1 sono assoggettati al pagamento di una sanzione amministrativa di 100 milioni di lire.

26. 10.

Sbarbati Carletti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Deroghe ai termini previsti ai commi 1 e 3 possono essere concordate tra i titolari dei diritti, le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e i rappresentanti delle imprese audiovisive. Di tali accordi viene data comunicazione all'autorità di cui all'articolo 4.

* 26. 7.

Paciullo, Cecere, Mensorio, Aloise.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Deroghe ai termini previsti ai commi 1 e 3 possono essere concordate tra i titolari dei diritti, le associazioni

maggiormente rappresentative delle categorie interessate e i rappresentanti delle imprese audiovisive. Di tali accordi viene data comunicazione all'autorità di cui all'articolo 4.

* 26. 8.

Poli Bortone, Rositani, Servello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le opere filmiche di qualsiasi nazionalità sono suscettibili di sfruttamento da parte delle televisioni dopo un periodo minimo di 24 mesi dalla prima uscita in sala pubblica italiana o della Comunità economica europea. Tale periodo è ridotto a 18 mesi per le televisioni a pagamento e a 12 mesi per l'utilizzazione in videocassette.

26. 9.

Sbarbati Carletti.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Sbarbati Carletti 26.9, 26.11 e 26.10 e Poli Bortone 26.2; parere favorevole sull'emendamento Paciullo 26.1, nella sua nuova formulazione, nonché sugli identici emendamenti Paciullo 26.7 e Poli Bortone 26.8. Raccomando, infine, l'approvazione dei miei emendamenti 26.3 e 26.5, rispettivamente identici agli emendamenti Poli Bortone 26.4 e 26.6.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore, tranne che per l'emendamento Paciullo 26.1, in quanto ritiene preferibile mantenere per lo sfruttamento televisivo delle opere cinematografiche gli intervalli di tempo previsti dal testo unificato.

VALTER VELTRONI. Mi associo alle perplessità del sottosegretario Maccanico sulla modifica degli intervalli temporali per lo sfruttamento televisivo dei film.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Sbarbati Carletti 26.9; poiché il presentatore non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento Paciullo 26.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Poli Bortone 26.2.

ADRIANA POLI BORTONE. Ritiro il mio emendamento 26.2, non dissimile da quello appena approvato.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Poli Bortone.

Pongo in votazione gli emendamenti 26.3 del relatore e Poli Bortone 26.4, di identico tenore.

(Sono approvati).

Passiamo all'emendamento 26.5 del relatore.

VALTER VELTRONI. Formulo la stessa riserva già avanzata prima.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti 26.5 del relatore e Poli Bortone 26.6 di identico tenore, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Sbarbati Carletti 26.11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sbarbati Carletti 26.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sbarbati Carletti 26.7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 27 e agli emendamenti ad esso presentati. Ne do lettura:

ART. 27.

(Norme sulle operazioni di concentrazione).

1. Valgono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere, anche in una sola delle 12 città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. Sono equiparati alle operazioni di concentrazione e danno luogo alle comunicazioni di cui al comma 1, i contratti e gli accordi di distribuzione, nonché quelli di programmazione delle sale.

3. Le funzioni attribuite dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorità sono esercitate, ai fini della presente legge, dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Sopprimerlo.

27. 2.

Poli Bortone.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, debbono essere preventivamente comunicate all'autorità garante della concorrenza e del mercato, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 16, comma

1 della medesima legge, qualora con la concentrazione si venga a determinare anche in uno solo dei 12 comuni capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari, Ancona) un numero di sale cinematografiche superiore al 12 per cento di quelle ivi in attività.

2. Si presume realizzata, salvo prova contraria, una operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in presenza di contratti, di accordi di distribuzione, nonché di quelli di programmazione delle sale.

27. 3.

Poli Bortone, Servello.

All'articolo 27, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. L'Autorità destinataria delle comunicazioni di cui al comma 1 è quella prevista dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Essa opera nei modi e termini di cui all'articolo 16 della stessa legge, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore a livello nazionale.

27. 1 (nuova formulazione).

Paciullo, Cecere, Mensorio,
Aloise.

Sopprimere il comma 3.

27. 4.

Poli Bortone, Servello.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Paciullo 27.1 e contrario agli emendamenti Poli Bortone 27.2, 27.3 e 27.4.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

ADRIANA POLI BORTONE. Ritengo che l'articolo, così com'è formulato il riferimento alla quota di mercato, non tenga conto assolutamente dello studio compiuto dalla CEE con il libro verde. Poiché la nostra normativa tende ad adeguarsi a quella comunitaria, riteniamo che anche concetto di antitrust debba adeguarsi alla nuova concezione dell'*audience* e della multimedialità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 27.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 27.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Paciullo 27.1

VALTER VELTRONI. Vorrei sapere perché questo emendamento sia sostitutivo dei commi 2 e 3 e non aggiuntivo.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Perché chiarisce in termini più puntuali quanto contenuto nella vecchia dizione proposta dalla Commissione. Tra l'altro, in tal modo si individuano con maggiore efficacia i compiti dell'autorità competente per le funzioni di cui al comma 1. Con questa proposta, si tende a semplificare la norma.

ADRIANA POLI BORTONE. Poiché questo emendamento è nello stesso spirito di quello da noi precedentemente proposto, esprimiamo un parere favorevole. Riteniamo che debba essere il garante per l'antitrust e non quello per l'editoria e la radiodiffusione ad operare la vigilanza sulle concentrazioni.

VALTER VELTRONI. Volevo rilevare che, al comma 2, venivano equiparati alle operazioni di concentrazione « i contratti di accordi di distribuzione, nonché quelli

di programmazione delle sale ». Questo concetto verrebbe meno.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Stiamo trattando una materia delicatissima, che non possiamo deliberare nell'ambito di una legge quadro per il cinema. Su questa materia sarà opportuno tornare in una sede tecnicamente propria, deputata a scelte di questo tipo.

VALTER VELTRONI. A nome del gruppo del PDS, preannuncio il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Paciullo 27.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Poli Bortone 27.4 risulta pertanto assorbito.

Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

VALTER VELTRONI. Preannuncio l'astensione del gruppo del PDS sull'articolo 27.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28 e all'emendamento ad esso presentato. Ne do lettura:

ART. 28.

(Revoca e decadenza dai benefici).

1. L'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge è sospesa nel caso in cui il beneficiario sia sottoposto a procedimento penale o a sanzione amministrativa per reati commessi in relazione all'opera filmica oggetto dei benefici. Le agevolazioni stesse sono revocate qualora il procedimento si concluda con sentenza di condanna penale definitiva. I benefici sono altresì revocati per violazione delle norme previste dalla presente legge.

2. I benefici di cui alla presente legge decadono qualora l'opera filmica non ottenga l'autorizzazione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dall'articolo 29 della presente legge.

3. Nel caso di revoca o di decadenza dai benefici concessi ai sensi della presente legge, il beneficiario è tenuto a restituire gli importi percepiti maggiorati degli interessi legali decorrenti dal giorno dell'avvenuta erogazione del beneficio.

4. La mancata osservanza di qualsiasi disposizione della presente legge comporta la decadenza da ogni beneficio economico e la restituzione delle somme o delle agevolazioni eventualmente già percepite. La revoca viene disposta dall'autorità di cui all'articolo 4, sulla base di un rapporto del Servizio ispettivo di cui all'articolo 30. Nelle more della decisione dell'autorità di cui all'articolo 4, l'erogazione dei benefici eventualmente prevista è sospesa.

All'articolo 28, sostituire la parola: reati con le seguenti: comportamenti illeciti.

28. 1.

Il relatore.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 28.1.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 28.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 29 e agli emendamenti ad esso presentati. Ne do lettura:

ART. 29.

(Modifica delle norme in materia di revisione dei film).

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dai seguenti:

« Il riparto del lavoro tra le sezioni è demandato all'autorità competente in materia di turismo e spettacolo. Ciascuna sezione si compone di:

a) un professore con qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione designato dal Consiglio superiore della magistratura;

b) un esperto in psicologia dell'età evolutiva;

c) un esperto in pedagogia;

d) un docente in discipline concernenti la cinematografia e la comunicazione sociale;

e) un critico cinematografico;

f) due rappresentanti dei genitori;

g) un rappresentante delle associazioni di cultura cinematografica.

I componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) del secondo comma sono scelti su terne proposte dalle associazioni maggiormente rappresentative delle relative categorie di appartenenza. I componenti della commissione sono nominati con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo e durano in carica due anni. Le funzioni di presidente sono demandate al magistrato; le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo appartenente alla carriera direttiva con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione. Con le stesse modalità previste per la nomina, per ogni componente della commissione deve essere nominato un supplente. Il compenso spettante ai componenti della commissione è determinato ogni due anni con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro ».

2. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei commissari nominati ».

3. All'articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Agli atti della commissione e delle sezioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

4. Al quinto comma dell'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 161, le parole « 20 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

5. L'articolo 14 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — (Competenza a conoscere dei reati). — 1. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale commessi con il mezzo della cinematografia appartiene al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello nel cui distretto è avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica.

2. Al giudizio si procede con rito direttissimo ».

6. L'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — (Sanzioni e sequestro). — 1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore gravità o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del codice penale l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non inferiore a dieci giorni.

2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o di cui sia stato

negato il nulla osta e ne interdisce la proiezione in pubblico sino a che l'autorità non si sia pronunciata.

3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1 ».

7. Non è ammessa una nuova revisione di film già sottoposto all'esame delle commissioni di revisione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dal presente articolo, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di inizio della possibilità di sfruttamento televisivo dell'opera filmica di cui all'articolo 26, comma 1.

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

1. L'ammissione dei minori agli spettacoli cinematografici è regolata dagli articoli 11 e 12 della legge 21 aprile 1962, n. 161.

2. Si intendono non applicati agli spettacoli cinematografici gli articoli da 1 a 10 della legge 21 aprile 1962, n. 161, nelle parti non espressamente richiamate dagli articoli 11 e 12 della medesima legge.

29. 4.

Sbarbati Carletti.

All'articolo 29, comma 1, primo capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) un professore ordinario di università in materie giuridiche o un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione designato dal Consiglio superiore della magistratura.

29. 2.

Il relatore.

All'articolo 29, comma 1, secondo capoverso, sopprimere la lettera d).

29. 1.

Il Relatore.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti Sbarbati Carletti 29.4 e raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 29.2 e 29.1.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sbarbati Carletti 29.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 29.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 29.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

FRANCESCO SERVELLO. Vorrei un chiarimento. Cosa s'intende per esperti in psicologia dell'età infantile?

VINCENZO VITI, *Relatore*. Esistono competenze disciplinari che possono essere chiamate in causa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 30.

(Servizio ispettivo).

1. Presso l'autorità di cui all'articolo 4 è istituito il Servizio ispettivo, che si avvale delle attuali dotazioni organiche di personale.

2. Al Servizio ispettivo spettano l'accertamento ed il controllo obiettivo del rispetto dei requisiti cui sono condizionati i benefici previsti dalla presente legge, ed in particolare, per i film di interesse culturale nazionale, la corrispondenza alle condizioni in base alle quali è stato accordato il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Qualora vengano accertate violazioni delle disposizioni della presente legge, il dirigente del Servizio le segnala all'autorità di cui all'articolo 4, la quale, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, adotta i provvedimenti conseguenti, ai sensi dell'articolo 28.

4. Il produttore, il distributore e l'esercente i quali, fuori dai termini e dalle disposizioni previsti dalla presente legge, sulla base della relazione del Servizio ispettivo, contribuiscono alla produzione ed alla diffusione delle videocassette, decadono da tutti i benefici di cui alla presente legge, non possono accedervi, per altre opere, prima di cinque anni e sono inoltre sottoposti a sanzione nella misura definita con decreto dell'autorità di cui all'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 31 e agli emendamenti ad esso presentati. Ne do lettura:

ART. 31.

(Norme di attuazione).

1. I film aventi i requisiti di cui all'articolo 2, la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

2. I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, godono, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, dei suddetti benefici secondo le modalità prescritte dalla medesima legge.

3. I comitati e le commissioni previsti dagli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, rimangono in carica anche dopo l'entrata in vigore della presente legge fino al compimento dei rispettivi adempimenti.

4. Con decreti dell'autorità di cui all'articolo 4, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione della legge stessa. L'autorità di cui all'articolo 4, nell'emanare le suddette norme di attuazione, tiene conto dell'esigenza di assicurare un coordinamento dell'attività promozionale all'estero con la parallela attività svolta dal Ministero del commercio con l'estero. I decreti aventi contenuto regolamentare sono adottati con le procedure di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Nel termine indicato nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'autorità di cui all'articolo 4, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, può con propri decreti modificare i criteri e le modalità fissati nelle norme di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli a esigenze manifestatesi nel corso del triennio e purché le modifiche non contrastino con i principi della presente legge.

6. L'autorità di cui all'articolo 4 comunica al Parlamento, nella relazione di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le modifiche di cui al comma 5 e le esigenze che le hanno determinate.

7. Ai fini degli interventi finanziari in favore delle opere filmiche di cui all'articolo 2 della presente legge, le imprese dei Paesi della Comunità economica europea che abbiano sede in Italia ed i cittadini comunitari sono equiparati alle imprese ed ai cittadini italiani in condizioni di reciprocità; ai fini dell'erogazione alle imprese dei benefici economici previsti dalla presente legge si applicano gli articoli 10, 10-bis e 10-quater della legge

31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Le opere filmiche ammesse ai benefici della presente legge devono recare, nei titoli di testa, l'indicazione che l'opera è stata realizzata o distribuita con l'intervento dell'autorità di cui all'articolo 4, nonché l'indicazione dell'eventuale riconoscimento di film di interesse culturale nazionale.

9. Le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali sui reinvestimenti nel settore cinematografico previste dagli articoli 7, 9, 10 e dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sono prorogate fino al 31 dicembre 1994.

10. Per i film assistiti dal Fondo di garanzia, all'impresa nazionale produttrice del film che rinunci alla garanzia è concesso, su richiesta della stessa, dall'autorità di cui all'articolo 4, un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE. Il contributo è prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui, nonché al reinvestimento, accertato da una società di certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale; in caso di mancato reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire la parte di contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi legali. L'importo del contributo reinvestito non è computato nel costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla presente legge.

11. All'articolo 1, sedicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, le parole « almeno il 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 25 per cento ».

12. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

Sopprimere il comma 3.

31. 1.

Poli Bortone.

Al comma 3, sostituire le parole fino al compimento dei rispettivi adempimenti con le seguenti fino all'entrata in vigore della nuova normativa sul riordino delle funzioni in materia di spettacolo.

31. 2.

Poli Bortone.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

31. 3.

Poli Bortone.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Al fine di accertare ed assicurare la più obiettiva valutazione dei criteri d'investimento di denaro pubblico nella produzione cinematografica di film nazionali e il rispetto delle normative *antitrust*, previsti dalla presente legge, è istituito il Garante per la cinematografia.

2. Il Garante è scelto, d'intesa fra i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sulla base di nomi selezionati dai presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'Istituto per l'enciclopedia italiana e della Biennale di Venezia.

3. Requisiti necessari del Garante sono:

a) avere ricoperto la carica di giudice della Corte Costituzionale;

b) ovvero ricoprire o avere ricoperto la carica di Presidente di sezione della Corte di Cassazione;

c) ovvero essere professore universitario ordinario nelle discipline giuridiche o della comunicazione;

d) ovvero essere esperto di riconosciuta competenza nel settore della cinematografia.

4. Il Garante dura in carica un triennio ed è rinnovabile una sola volta. Per la durata del suo mandato non può esercitare alcuna attività professionale né essere amministratore di enti pubblici o privati né ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il docente, se magistrato viene collocato fuori ruolo, se professore universitario di ruolo viene collocato in aspettativa.

5. Al Garante è assegnata una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte Costituzionale.

6. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio di segreteria composto di personale della pubblica amministrazione collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, se proposta del Garante, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. Le spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante sono poste a carico del fondo unico per lo spettacolo. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto a controllo della Corte dei conti.

7. Qualora lo ritenga opportuno, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.

8. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli dalla presente legge provvede:

a) a ricevere e rendere immediatamente pubbliche le proposte che gli pervengono dalla Commissione nazionale per la cinematografia sugli argomenti di cui ai punti e), g) e h) dell'articolo 7 della presente legge;

b) a prendere in considerazione nei dieci giorni successivi i ricorsi presentati sulle proposte della Commissione nazionale per la cinematografia;

c) a deliberare conclusivamente sulle proposte e sui ricorsi entro i 10 giorni successivi ai termini di scadenza per la presentazione dei ricorsi;

d) ad accertare e controllare che l'erogazione dei fondi pubblici concessi

sia condizionata all'effettivo raggiungimento delle diverse fasi di realizzazione dell'opera cinematografica;

e) ad accertare e controllare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27 della presente legge.

9. Il Garante predispone una relazione sull'attività svolta e sullo stato di applicazione della presente per le materie di sua competenza. La relazione è trasmessa al Parlamento a cura del Presidente del Consiglio di ministri entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento all'articolo 6 della legge 223 del 6 agosto 1990.

31. 01.

Sbarbati Carletti.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti Poli Bortone 31.1, 31.2, 31.3, nonché all'articolo aggiuntivo 31.01.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 31.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Poli Bortone 31.2.

ADRIANA POLI BORTONE. Nell'articolo 31, al comma 3, si dice che i comitati e le commissioni rimangono in carica fino al compimento dei rispettivi adempimenti, senza fissare alcun limite temporale. Con l'emendamento 31.2 si prevede, viceversa, che i comitati e le commissioni rimangano in carica fino all'entrata in vigore della nuova normativa, fissando, in questo modo, un preciso limite temporale.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Si tratta di una norma di pura salvaguardia di un'attività che non può essere interrotta.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Nel decreto è inserita una norma che prevede un termine entro il quale devono essere riordinate le commissioni.

ADRIANA POLI BORTONE. Il mio emendamento è identico alla norma inserita nel decreto ora ricordato dal rappresentante del Governo.

FRANCESCO SERVELLO. Dire che i comitati e le commissioni rimangono in carica fino al compimento dei rispettivi adempimenti significa creare una serie di problematiche e di rinvii strumentali.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Nel decreto che dovrà essere emanato, a norma della legge n. 400, per la revisione delle commissioni, si potrà chiarire anche questo aspetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 31.2, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 31.3, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 31.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Sbarbati Carletti 31.01, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Poiché all'articolo successivo, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 32.

(Disposizioni finanziarie).

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, si prov-

vede mediante utilizzo della quota del Fondo unico dello spettacolo riservata alle attività cinematografiche per lo stesso anno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo e dell'emendamento ad esso presentato:

ART. 33.

(Entrata in vigore).

1. Gli effetti economici e normativi previsti dalla presente legge fatta eccezione per l'articolo 25, comma 4, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nel periodo che intercorre fra la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e il successivo 1° gennaio, l'autorità di cui all'articolo 4 è autorizzata a costituire la Commissione nazionale per la cinematografia ai sensi dell'articolo 7 e ad avviare e concludere le procedure per l'emanazione dei decreti, dei regolamenti e delle circolari di attuazione della presente legge.

3. Il periodo intermedio indicato nel comma 2 non viene calcolato ai fini della durata in carica della Commissione nazionale per la cinematografia, che conseguentemente scadrà il 31 dicembre del terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 1.

Sopprimere i commi 2 e 3.

33. 1.

Poli Bortone, Servello, Rositani.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

ANTONIO MACCANICO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*

dei ministri. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Poli Bortone 33.1.

ADRIANA POLI BORTONE. Le norme contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 33 confermano i sospetti sulla mancanza di volontà di porre fine all'attività delle commissioni e dei comitati previsti dalla legge n. 1213 del 1965.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 33.1, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 33.
(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione alla seduta già convocata alle ore 18 di oggi, in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti all'articolo 15 approvati in linea di principio.

La seduta termina alle 12,35.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 9 ottobre 1993.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-7LG-16
Lire 1800